



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 del 23.09.2021

COPIA

Oggetto: Acquisizione di una quota del capitale sociale della Società "ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L." (ex ITS AREA VASTA società consortile a.r.l.)

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di settembre, nella sede comunale, alle ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	PICCIAU GIUSEPPE	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	PILI ALBERTO	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PISU FABIO	P
COLLU VALENTINA	P	PITZIANI SILVIA	P
CRISPONI ANNETTA	P	PORCU FEDERICO	P
LEDDA IGNAZIA	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P	SERRAU MARIO ALBERTO	A
MELONI VALENTINA	P	LOI ANTONIO	P
MURA MICHELA	A	ARGIOLAS GIULIA	P
PETRONIO LAURA	P		

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Cagliari, ente di cui il Comune di Sestu fa parte, è beneficiaria di un finanziamento di euro novemilioniundicimilasettecentotrenta virgola trenta (9.011.730,30) cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari ” a valere sul “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020”, per la realizzazione di “infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana: estensione ai dieci comuni della Città Metropolitana del sistema Fibra Ottica (FO) e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto), estensione del sistema radio digitale tetra”;
- in data 22/01/2018 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Cagliari, tutti i Comuni interessati dall'intervento (Capoterra, Maracalagonis, Pula, Quartucciu, Sarroch, Sinnai, Sestu, Settimo S. Pietro, Uta e Villa S. Pietro) e gli allora soci della società a totale partecipazione pubblica denominata ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. - ex “ITS AREA VASTA società consortile a.r.l. – (Comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu e Società CTM spa), attraverso il quale è stato concordato:
 - di individuare, fra le diverse modalità di realizzazione dell'opera, quella prevista dall'articolo 193, del decreto legislativo n. 50, del 2016, la quale prevede la possibilità di progettare e realizzare un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, eventualmente utilizzando una società a partecipazione pubblica;
 - di avvalersi della medesima società ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. per la realizzazione dell'opera in considerazione della sua esperienza nella realizzazione e gestione della medesima tipologia di infrastrutture;
 - che i Comuni interessati dalle nuove realizzazioni avrebbero sottoscritto una quota di capitale sociale della società “ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.” (ex “ITS AREA VASTA società consortile a.r.l.”), ai fini dell'unitarietà della gestione delle opere
- ITS è una società consortile a responsabilità limitata, interamente pubblica, costituita nel 2006 partecipata dalla Città Metropolitana di Cagliari e dai comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Monserrato, Selargius, Elmas, Assemini, Decimomannu e dall'azienda CTM S.P.A.;
- La società ITS è stata costituita per la realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea per complessivi euro 18.623.436,00;
- Nel 2018, con verbale di Assemblea del 3 luglio 2018 (Rep. n. 51240), sono state apportate modifiche allo statuto sociale, relative: alla denominazione, che viene sostituita dalla seguente “ITS Città Metropolitana s.c. a r.l.”; alla durata che viene prorogata al 31/12/2050; all'oggetto sociale, che pur limitando l'attività al settore della mobilità, è stato integrato/modificato con variazioni imposte dagli artt. 2 e 16 del D.Lgs. 175/2016; alla soppressione del “Comitato di gestione” e introduzione della disciplina dell'esercizio del “Controllo Analogico”;
- Tali modifiche statutarie, si sono rese necessarie al fine di procedere alla trasformazione di “ITS AREA VASTA S.c.a.r.l.” in società in house providing, così da consentire l'ingresso immediato della Città Metropolitana nella compagine societaria

di ITS e successivamente l'attribuzione dell'incarico (con affidamento diretto) da parte della Città Metropolitana a ITS, di realizzare in nome e per conto dell'Amministrazione Metropolitana i progetti sopra richiamati utilizzando i fondi del Patto per Cagliari;

ACCERTATO CHE, la tipologia di società cui aderire rientra tra quelle contemplate all'articolo 3, del D.Lgs. 175/2016 e precisamente società a responsabilità limitata in forma consortile;

VISTO il D.Lgs. 175/2016, il quale all'articolo 8, comma 1, in materia di "acquisto di partecipazioni in società già costituite dispone che *"le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società deve essere adottata con delibera del Consiglio Comunale e redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;

RILEVATO CHE, il sopracitato articolo 5 rubricato "oneri di motivazione analitica" dispone:

- al comma 1: *"L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*;
- al comma 2: *"L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica"*;
- al comma 3: *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*;

RILEVATO CHE, inoltre, in base all'articolo 4, del richiamato decreto legislativo:

- *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

- Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTA la relazione tecnica allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale nella quale sono evidenziate, analiticamente, le motivazioni previste dall'articolo 5, del D.Lgs. 175/2016, che permettono di acquistare una quota del capitale sociale della società "ITS CITTA' METROPOLITANA società consortile a r.l.", in particolare:

- a) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, del D.Lgs. 175/2016;
- b) le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

VISTE, altresì, le seguenti ulteriori condizioni richieste dall'ordinamento e in particolare dall'articolo 5, del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 16, del D.Lgs. 175/2016:

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
2. i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
3. oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
4. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
5. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

RILEVATO CHE i requisiti di cui ai punti precedenti sono stati già inseriti nello Statuto della Società così come modificato con verbale di Assemblea Rep. n. 51240 Raccolta n. 32310 del 03/07/2018 a rogito del notaio Antonio Galdiero;

PRESO ATTO, ai sensi del comma 2, dell'articolo 5, del D.Lgs. 175/16, della compatibilità dell'intervento finanziario con il D.Lgs. 50/2016, che attua le Direttive europee sull'aggiudicazione degli appalti pubblici;

DATO ATTO che il presente atto deliberativo sarà sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 175/16, attraverso apposito avviso che verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Ente per un periodo di quindici giorni;

RILEVATO CHE l'assemblea degli attuali soci della Società "ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.", in data 24/05/2021, ha approvato il meccanismo d'ingresso dei nuovi Comuni, il quale avverrà per il tramite di un aumento di capitale sociale pari a € 25.436,00, a sua volta integralmente dedicato alla sottoscrizione delle nuove amministrazioni Comunali e secondo il seguente schema:

Comuni neo entranti	Quote di sottoscrizione aumento capitale sociale
Capoterra	5.283,60 €
Sestu	4.695,48 €
Sinnai	3.934,64 €
Quartucciu	2.964,98 €
Uta	1.948,27 €
Maracalagonis	1.787,86 €
Pula	1.644,02 €
Settimo San Pietro	1.514,53 €
Sarroch	1.183,62 €
Villa San Pietro	479,00 €
Totale	25.436,00 €

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL, rilasciati dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, in merito alla conformità giuridico amministrativo del presente atto;

DATO ATTO che dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 21 in data 13/09/2021, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, ha espresso il proprio parere favorevole in relazione alla presente deliberazione;

Illustra l'argomento l'assessore Emanuele Meloni;

Il Presidente apre la discussione ed intervengono, Valentina Meloni e Annetta Crisponi , come riportato nel verbale integrale di seduta;

Ultimata la discussione interviene la consigliera Valentina Meloni per dichiarazioni di voto;

Il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. **19**, voti favorevoli n. **16** (Secci Maria Paola, Argiolas Francesco, Argiolas Antonio, Argiolas Giulia, Crisponi Annetta, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Manca Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Picciau Giuseppe, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serra Francesco), Astenuti n. **03** (Collu Valentina ,Meloni Valentina e Pisu Fabio)

DELIBERA

DI APPROVARE la pregressa narrativa e la relazione tecnica di accompagnamento, dalle quali si rilevano le motivazioni previste dall'articolo 5, del d.lgs 175/2016, che consentono l'adesione e l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società "ITS CITTA' METROPOLITANA società consortile a r.l.";

DI AUTORIZZARE l'acquisto della partecipazione nella società "ITS CITTA' METROPOLITANA società consortile a. r.l." per una quota pari al tre virgola sessanta per cento (3,60 %) del capitale sociale post aumento, del valore di 4.695,48 su un valore complessivo di capitale che ammonta a euro 130.436,00;

DI DARE ATTO che i rapporti con la società verranno regolati con apposito contratto di servizio;

DI DARE MANDATO al Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

DI INCARICARE il Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi, di predisporre i successivi atti necessari per l'impegno di spesa e liquidazione ai fini dell'acquisto della partecipazione;

DI INVIARE il presente atto, una volta esperita l'attività di consultazione pubblica, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs 175/2016;

DI SOTTOPORRE a riapprovazione del Consiglio Comunale la presente deliberazione dopo l'esito della consultazione pubblica;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio on line per 15 giorni e nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società Partecipate";

Successivamente

con n. 16 voti favorevoli (Secci Maria Paola, Argiolas Francesco, Argiolas Antonio, Argiolas Giulia, Crisponi Annetta, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Manca Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Picciau Giuseppe, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serra Francesco), n. 03 Astenuti (Collu Valentina , Meloni Valentina e Pisu Fabio)

1. D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 08/09/2021

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 08/09/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ANTONIO MANCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/09/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **27/09/2021** al **12/10/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 12/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.09.2021

Repertorio n. 51240

Raccolta n. 32310

Verbale d'assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di luglio, in Cagliari, nel mio studio in via Biasi n. 14, alle ore diciotto e quaranta minuti
3 luglio 2018, ore 18,40

Registrato a: Cagliari
il 04/07/2018
n. 5051
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

Davanti a me dottor Antonio Galdiero, notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, è presente il signor:

- Murru Roberto, nato a Cagliari il 13 ottobre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale amministratore unico della società:

- "ITS Area Vasta società consortile a r.l.", con sede in Cagliari, viale Trieste n. 159/3, capitale sociale euro 100.000, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Cagliari 03074540927.

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti, per questo giorno, luogo ed ora, i soci della predetta società, senza essere stati convocati con le modalità di cui al vigente statuto, per riunirsi in assemblea ed, in forma totalitaria, deliberare sugli argomenti tra gli stessi preventivamente concordati e di cui al seguente:

ordine del giorno

- modifiche allo statuto sociale: deliberazioni conseguenti.

Invita quindi me notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare. Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue: su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale consta e fa constare:

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega, otto soci titolari dell'intero capitale sociale e, precisamente:

- CTM S.p.A., titolare di una quota del valore nominale di euro 28.660 (ventottomila-seicentosessanta), rappresentata dal signor Giancarlo De Campus, Consigliere di Amministrazione, in virtù di delega ad esso conferita dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2018;

- Comune di Cagliari, titolare di una quota del valore nominale di euro 35.720 (trentacinquemilasettecentoventi), rappresentato dalla vice-Sindaco Marras Luisa Anna, in virtù di delega ad essa conferita dal Sindaco;

- Comune di Quartu Sant'Elena, titolare di una quota del valore nominale di euro 15.950 (quindicimilanovecentocinquanta), in persona del Sindaco Delunas Stefano;

- Comune di Assemini, titolare di una quota del valore nominale di euro 2.990 (duemilanovecentonovanta), in persona della Sindaca Licheri Sabrina;

- Comune di Decimomannu, titolare di una quota del valore nominale di euro 2.350 (duemilatrecentocinquanta), in persona della Sindaca Marongiu Anna Paola;

- Comune di Elmas, titolare di una quota del valore nominale di euro 3.620 (tremila-seicentoventi), in persona del Sindaco Ena Antonio;

- Comune di Monserrato, titolare di una quota del valore nominale di euro 4.820 (quattromilaottocentoventi), in persona del Commissario Straordinario, Gasperini Ettore Giuseppe;

- Comune di Selargius, titolare di una quota del valore nominale di euro 5.890 (cinquemilaottocentonovanta), in persona del Sindaco Concu Pier Luigi;

- le deleghe ritenute esatte dal Presidente sono depositate agli atti della società;

- che, in persona di esso componente, amministratore unico, è presente l'organo

amministrativo della società;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui al sovrariportato ordine del giorno, ai sensi di legge e di statuto, essendo presente l'organo amministrativo della società ed essendo rappresentato in sala l'intero capitale sociale, in persona di soggetti di cui il presidente mi dichiara di aver provveduto ad accertare in proprio identità personale e legittimazione ad intervenire.

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, richiamando l'Assemblea dei Soci del 31 gennaio 2018, espone che:

- l'accordo di programma sottoscritto dai Soci di ITS, dalla Città Metropolitana e dai dieci Comuni dell'area metropolitana in data 22 gennaio 2018 per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana del sistema di fibra ottica (FO) e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio-comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto); estensione del sistema radio Tetra, ha individuato in ITS AREA VASTA S.c.a r.l. il soggetto deputato alla realizzazione della citata opera. Per il perseguimento del citato obiettivo si rende necessario procedere alla trasformazione di ITS AREA VASTA S.c. a r.l. in società *in house providing*, così da consentire l'ingresso immediato della Città Metropolitana nella compagine societaria di ITS e successivamente l'attribuzione dell'incarico (con affidamento diretto) da parte della Città Metropolitana a ITS di realizzare in nome e per conto dell'amministrazione metropolitana i progetti sopra richiamati utilizzando i fondi del patto per Cagliari.

Sulla base di quanto sopra premesso si rende pertanto necessario strutturare la società medesima secondo il modello della società *in house*, come definita e disciplinata dall'articolo 16 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100), al fine di ricevere affidamenti diretti dagli enti pubblici soci.

In particolare il Presidente espone che, per conseguire tale finalità si renderebbe necessario procedere agli adeguamenti statutari necessari e conseguenti ed in particolare adottare un nuovo testo di statuto che rispetti tutte le prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia. Ulteriori modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare lo statuto societario alle disposizioni obbligatorie di cui al D.Lgs. 175/2016.

Al riguardo, il Presidente espone che è stato all'uopo predisposto un nuovo testo di statuto composto da ventisei articoli trasmesso via posta elettronica certificata ai Soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; il medesimo precisa inoltre che il suddetto statuto è stato trasmesso unitamente ad un altro documento nel quale sono riprodotti in due colonne parallele, il nuovo testo di statuto di cui si propone l'adozione (colonna di sinistra) ed il testo di statuto vigente (colonna di destra), al fine di consentire una più agevole consultazione delle modifiche proposte; detto documento si allega in copia al presente atto sotto la lettera "B".

Passando ad elencare le modifiche proposte il Presidente espone che nel nuovo testo di statuto risultano modificate le clausole relative alla denominazione (che verrebbe sostituita dalla seguente: "ITS Città Metropolitana s.c. a r.l."), alla durata (che verrebbe prorogata al 31 dicembre 2050), all'oggetto sociale che - pur limitando l'attività al settore della mobilità - verrebbe integrato/modificato con variazioni imposte dal disposto degli articoli 2 e 16 del D.Lgs 175/2016; sarebbe soppresso il "Comitato di gestione" (art. 20 statuto vigente); sarebbe introdotta una parte (Parte IV, articoli 21 e 22) relativa alla disciplina dell'esercizio del "Controllo analogo".

Non avendo nessuno degli intervenuti in assemblea chiesto la parola, propone che si passi alla votazione.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità, delibera:

- di strutturare la società secondo il modello della società *in house providing*, come definita e disciplinata dall'articolo 16 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100), anche al fine di ricevere affidamenti diretti dagli enti pubblici soci;

- di adottare il nuovo testo di statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A", approvando espressamente la modifica delle clausole relative alla denominazione (sostituita dalla seguente: "ITS Città Metropolitana s.c. a r.l."), alla durata (prorogata al 31 dicembre 2050), all'oggetto sociale che - pur limitando l'attività al settore della mobilità - integrato/modificato con variazioni imposte dal disposto degli articoli 2 e 16 del D.Lgs 175/2016; la soppressione del "Comitato di gestione" (art. 20 statuto vigente); l'introduzione di una parte (Parte IV, articoli 21 e 22) relativa alla disciplina dell'esercizio del "Controllo analogo".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea quando sono le ore diciannove.

I componente mi ha espressamente dispensato dalla lettura degli allegati.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al componente che lo dichiara conforme a verità e con me notaio lo sottoscrive.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione ed in parte a mano da me notaio sulle prime cinque facciate fin qui.

Roberto Murru

Antonio Galdiero - notaio

Allegato "A" all'atto n. 32310

STATUTO ITS CITTA' METROPOLITANA s.c. a r.l.

Statuto di

Società consortile a responsabilità limitata

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra Comuni e società a totale partecipazione pubblica, una società consortile a responsabilità limitata denominata "ITS CITTA' METROPOLITANA S.c. a r.l.", assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house" secondo le modalità indicate al successivo art. 21 del presente statuto.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha scopo consortile ed opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di "in house providing".

Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soggetti pubblici soci, a supporto delle proprie funzioni in materia di mobilità.

2.2 In particolare la società ha per oggetto:

- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;

- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;

- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;

- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;

- sviluppo e gestione di sistemi di videosorveglianza;

- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;

- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;

- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità;

- svolgimento di compiti e attività di società pubblica di progetto ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 50 del 18.04.2016;

- ogni altra attività purché connessa e/o afferente alle precedenti.

2.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società può compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare e immobiliare, che risulti necessaria, utile od opportuna, fatto salvo quanto riservato dalla legge a particolari categorie di soggetti o comunque subordinato a particolari abilita-

zioni.

2.4. La società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

Art. 3 - DURATA

3.1. La società ha durata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.

Art. 4 – SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1. La società ha sede legale in Cagliari. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

4.2. E' facoltà della società, nei modi di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, dipendenze, agenzie o rappresentanze.

4.3. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

PARTE II - NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 5 – CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Codice civile.

5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

5.3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5.5. In caso di aumento di capitale, le nuove quote sono offerte in opzione ai soci in proporzione del numero di partecipazioni possedute, fatte salve le eccezioni di legge.

Art. 6 - CONTRIBUTI CONSORTILI E CORRISPETTIVI

6.1. I soci, ciascuno proporzionalmente alle partecipazioni possedute, sono tenuti a versare, ai sensi dell'art. 2615-ter, comma 2° del codice civile, contributi in denaro alla Società per rimborsarne i costi di mero funzionamento. La misura, i termini e le modalità di versamento di tali contributi sono fissati dall'organo amministrativo.

6.2. La misura, i termini e le modalità di versamento degli ulteriori rimborsi alla Società dei costi sostenuti per le altre attività svolte su incarico dei soci ai sensi del punto 2.3. sono definiti nelle delibere congiunte di incarico.

Art. 7 – FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 8- ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

8.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

8.2. La Società non ha scopo di lucro. Gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotone almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

PARTE III – SOCI

Art. 9 - REQUISITI DEI SOCI

9.1. Le quote della società possono essere attribuite esclusivamente a soggetti pubblici, intendendosi per tali le amministrazioni pubbliche ovvero le società integralmente partecipate da amministrazioni pubbliche, ovvero altri soggetti a condizione che tali partecipazioni non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata e a condizione che non vengano alterate le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti.

Art. 10 - TRASFERIMENTO DI QUOTE A TERZI NON SOCI

10.1. Il trasferimento a qualsiasi titolo a terzi non soci di quote e/o di diritti di opzione e altri atti che comunque implicino detto trasferimento sono consentiti solo in favore di soggetti aventi i requisiti di cui al punto 9.1. e restano sospensivamente condizionati alla previa espressione di consenso da parte dell'Assemblea.

10.2. L'Assemblea dovrà riunirsi e deliberare sul consenso entro trenta giorni dalla trasmissione all'organo amministrativo dell'atto che determina il trasferimento.

10.3. In caso di trasferimenti in violazione del punto 10.1., l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote o i diritti di opzione con effetto verso la Società.

Art. 11 - DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI

11.1. Gli atti che determinano i trasferimenti di cui al punto 10.1., per i quali sia intervenuto il consenso ai sensi del punto 10.2., sono trasmessi con lettera raccomandata dal socio che li ha compiuti all'organo amministrativo, che ne dà comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento.

11.2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 11.1. i soci, con lettera raccomandata all'organo amministrativo, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione le quote oggetto dell'atto di trasferimento di cui al punto 11.1. alle medesime condizioni in esso stabilite.

11.3. Qualora nell'atto di trasferimento comunicato ai sensi del punto 11.1. non sia previsto un corrispettivo per il trasferimento delle quote, il valore delle stesse ai fini dell'acquisto in via di prelazione è determinato ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

11.4. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, l'acquisto in via di prelazione sarà effettuato da ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

11.5. L'avvenuto esercizio del diritto di prelazione è comunicato dall'organo amministrativo al socio di cui al punto 11.1. entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 11.2.

11.6. In pendenza del termine di cui al punto 11.2., i trasferimenti di cui al punto 11.1. rimangono condizionati sospensivamente all'esercizio della prelazione.

11.7. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al punto 11.1. ovvero di esecuzione del trasferimento ai sensi del punto 11.6. si applica il punto 11.3.

Art. 12 - RECESSO DEI SOCI

12.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti di cui al punto 9.1..

12.2. Il recesso deve essere comunicato dal socio all'organo amministrativo, giustificandone il motivo, con lettera raccomandata da inviarsi almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

12.3. Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso, qualora abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la Società. Si applica all'organo l'articolo 2473 del codice civile.

Art. 13 - ESCLUSIONE DEI SOCI

13.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, è escluso dalla Società, con delibera dell'Assemblea, il socio che:

a. si sia reso gravemente insolvente;

b. si sia reso colpevole di gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

c. non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2. L'esclusione è adottata previa contestazione degli addebiti, da parte dell'organo amministrativo, con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni.

13.3. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

13.4. La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea nel rispetto dei quorum di cui ai punti 17.1. e 17.2., escludendo dal computo le quote di capitale del socio nei cui confronti viene pronunciata.

13.5. La delibera di esclusione è comunicata al socio escluso, mediante lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla sua assunzione.

13.6. Si applica il punto 11.3..

PARTE IV - ORGANI

ART. 14 – ORGANI SOCIALI

14.1 Sono organi della società: l'Assemblea; l'Amministratore Unico; l'organo di controllo.

14.2 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo il caso del Comitato per il controllo analogo di cui all'art. 22.

14.3 Il socio si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in

tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

15.2. L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo nei casi e modi di legge, anche fuori dal Comune in cui ha sede la società - purché in Sardegna - con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei soci in modo che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea dei soci deve essere convocata senza ritardo dall'organo amministrativo su richiesta di un numero di soci che rappresentino non meno del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

15.3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15.4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti anche tra i non soci.

15.5. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

15.6 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tali casi, la nomina del segretario non è necessaria.

15.7. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

15.8. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Art. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo ammini-

strativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione o autorizzazione, fermo l'esercizio del controllo analogo.

16.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la nomina e revoca dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- d) la fissazione dei compensi per le cariche di amministratore unico e dei componenti dell'organo di controllo;
- e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) le direttive generali di azione della Società;
- g) l'ingresso di nuovi soci e trasferimento delle quote;
- h) il recesso ed esclusione del socio;
- i) altre materie sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo;
- l) l'approvazione del bilancio di previsione
- m) ogni altra materia devoluta alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

16.3. L'Assemblea straordinaria è competente in ordine a:

- a) modifiche dello statuto;
- b) proroga ed eventuale scioglimento anticipato della Società;
- c) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- d) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

17.2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza qualificata del 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente, salvo che con riguardo alle delibere di cui al punto 16.2., lettere b), c), g) e h), che devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.

Nel caso in cui l'oggetto della decisione dell'Assemblea dei Soci incida, specificatamente e puntualmente, sull'affidamento di determinate attività affidate da un socio, la decisione sarà valida solo con il voto favorevole del socio affidante.

In tal caso il socio affidante ha il potere di fornire gli indirizzi alla Società rispetto alla realizzazione del servizio affidato.

17.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.

17.4. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Art. 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

18.2. L'Amministratore deve essere un professionista di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria e non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti.

18.3. Inoltre deve possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

18.4. L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

18.5. Le determinazioni dell'Amministratore Unico risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dallo stesso.

18.6. La Società non può corrispondere al proprio amministratore gettoni di presenza e neppure premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero trattamenti di fine mandato.

Art. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELEGHE

19.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci, fermo l'esercizio del controllo analogo e con l'esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

19.2. L'organo amministrativo può altresì nominare e revocare mandatari e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della Società o di terzi, delegando loro, nell'ambito dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.

19.3. La rappresentanza legale e la firma della Società spettano all'Amministratore Unico.

19.4. All'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del proprio mandato, spetta un compenso determinato dall'Assemblea in conformità ai limiti previsti dalla legge.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

20.1 Il controllo sugli atti e sulla gestione della Società nonché il controllo contabile è effettuato dall'organo di controllo. L'assemblea può nominare un organo di controllo monocratico ovvero collegiale ("Collegio Sindacale").

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'organo di controllo sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

20.2. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi che si intendono scaduti con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rieleggibile. La decadenza per decorrenza del termine avrà effetto soltanto quando sarà nominato il nuovo organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo non possono essere revocati se non per giusta causa.

20.3 Ai componenti dell'organo di controllo compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni ed un compenso annuale, determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica, nei limiti di importo fissati dalla normativa vigente. La composizione dell'Organo di controllo avverrà nel rispetto delle previsioni di Legge e garantendo l'equilibrio di genere.

PARTE V – CONTROLLO ANALOGO

ART. 21

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

21.1. La Società è soggetta al controllo analogo congiunto degli enti soci affidanti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in "house providing". Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato al fine di consentire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle

decisioni significative della società.

21.2 Il controllo analogo congiunto è esercitato sulle decisioni strategiche, nonché sulle decisioni gestionali straordinarie e ordinarie di maggiore interesse, o comunque più rilevanti, in conformità alla normativa vigente, anche europea, applicabile alle società in house, attraverso l'istituzione di un Comitato con funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo (di seguito "Comitato per il controllo analogo") di cui al successivo articolo 22.

21.3 La società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria o utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte del Comitato per il controllo analogo.

21.4 Devono essere inviati al Comitato per il controllo analogo:

- il bilancio di previsione, il piano industriale e strategico e il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Amministratore Unico, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio di previsione, il piano industriale e strategico e il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci;
- il programma annuale derivante dai contratti di servizio;
- il programma annuale delle assunzioni;
- i regolamenti organizzativi e gestionali;
- proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni o fondazioni;
- proposte di atti relativi alle acquisizioni/alienazioni di beni immobili;
- proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni, contrazione di prestiti e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

21.5 L'Amministratore Unico inoltre è tenuto a trasmettere al Comitato per il controllo analogo i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società. Le richieste di atti e/o documenti dovranno essere richiesti dal singolo socio attraverso il Comitato per il controllo analogo.

21.6 L'Amministratore Unico è tenuto, ove motivatamente richiesto dal Comitato per il controllo analogo, a fornire per iscritto al richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

21.7. L'Amministratore Unico redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata al Comitato per il controllo analogo.

21.8. Inoltre, l'Amministratore Unico, in sintonia con il precedente 2° comma, informerà, con periodicità almeno semestrale, il Comitato per il controllo analogo sull'andamento della società e della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla programmazione approvata dai soci nonché sull'aggiornamento del piano industriale e bilancio di previsione della società e, in ogni caso, renderà analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte. Le due relazioni semestrali dovranno essere inviate al Comitato per il controllo analogo entro il 15 settembre e il 15 marzo di ogni anno.

Le disposizioni del presente articolo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo possono essere integrate e ampliate tramite la stipula di appositi patti parasociali.

Art. 22 COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

22.1 Il Comitato per il controllo analogo è composto dai rappresentanti dei soci (un componente per ogni socio) scelti sulla base delle competenze tecnico/specialistiche necessarie in funzione delle attività da svolgere.

22.2 Il Comitato per il controllo analogo è presieduto dal rappresentante del Comune che detiene la quota sociale più elevata, il quale lo convoca almeno una volta ogni tre mesi e comunque per la disamina preventiva degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci e ogni volta che almeno un socio lo richieda.

Al Comitato per il controllo analogo partecipa, se invitato, l'Amministratore Unico della società.

Il Comitato per il controllo analogo esercita attività di indirizzo, coordinamento e controllo e preventiva e vincolante approvazione dei documenti relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, al bilancio di previsione economico e al bilancio d'esercizio al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali, alle politiche del personale.

Il Comitato per il controllo analogo richiede alla società, report periodici a) sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, b) sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, c) sull'andamento delle politiche del personale, d) su ogni altra operazione di rilievo richiesta.

22.3 Al fine di consentire al Comitato per il controllo analogo di svolgere le proprie funzioni, la Società metterà a disposizione dello stesso gli atti soggetti a disamina almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

22.4. Il Comitato per il controllo analogo decide a maggioranza dell'ottanta per cento dei componenti. Nel caso in cui l'oggetto della decisione del comitato dei Soci riguardi, specificatamente e puntualmente, determinate attività affidate da un socio, la decisione sarà valida soltanto con il voto favorevole del rappresentante del socio affidante.

22.5. Le riunioni del Comitato per il controllo analogo vengono verbalizzate su apposito libro tenuto, a cura del Presidente, presso la sede sociale.

22.6. Il Comitato per il controllo analogo ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e alla gestione.

22.7 La partecipazione alle riunioni del comitato è a titolo gratuito e dà diritto al solo rimborso delle spese di viaggio sostenute e calcolate secondo la disciplina degli amministratori comunali.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

23.1. Le cause di scioglimento della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società l'Amministratore Unico deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

L'Assemblea Straordinaria determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

23.2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

Art. 24 - DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

24.1. I diritti di privativa industriale per i progetti sviluppati dalla Società su commessa dei Soci, sono di proprietà congiunta della Società con il Socio

committente, con possibilità di concederne contrattualmente l'utilizzo esclusivo alla Società.

Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1. Tutte le controversie, non riservate all'Autorità Giudiziaria, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione ai sensi di legge, in base alla procedura di conciliazione di un organismo di conciliazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia e individuato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.

25.2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.

Art. 26 – CLAUSOLA DI RINVIO

26.1 Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Roberto Murru

Antonio Galdiero - notaio

AVVERTENZA "B" AU' ATTO N. 32310

STATUTO ITS CITTA' METROPOLITANA s.c. a r.l.

NUOVO

Statuto di
Società consortile a responsabilità limitata
PARTE I - NORME GENERALI
Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra Comuni e società a totale partecipazione pubblica, una società consortile a responsabilità limitata denominata "ITS CITTA' METROPOLITANA S.c.a r.l.", assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house" secondo le modalità indicate al successivo art. 21 del presente statuto.

ATTUALE

Statuto di
Società consortile a responsabilità limitata
PARTE I - NORME GENERALI
Art. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITA'

1.1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra Comuni e società a totale partecipazione pubblica, una società consortile a responsabilità limitata denominata "ITS AREA VASTA Società Consortile a r.l.".
1.2. La Società opera esclusivamente:
- in una prima fase temporanea per la realizzazione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari", così come previsto nel progetto a valere sul finanziamento POR Sardegna 2000/2006 Asse VI Misura 6.2 Quadriennio 2003/2006;
- in una seconda fase per la gestione del sistema realizzato attraverso la prima fase.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha scopo consortile ed opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di "in house providing".
Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soggetti pubblici soci, a supporto delle proprie funzioni in materia di mobilità.

2.2 In particolare la società ha per oggetto:


- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;
- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la

Art. 4 - SCOPO E OGGETTO

4.1. La Società ha scopo consortile. Essa è finalizzata alla realizzazione e gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari", così come previsto nel progetto a valere sul finanziamento POR Sardegna 2000/2006 Asse VI Misura 6.2 Quadriennio 2003/2006.
4.2. Essa ha ad oggetto esclusivo di istituire e condurre, nell'interesse e per conto dei soci e con criteri di economicità gestionale, un'organizzazione comune a mente degli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile.

4.3. A tale scopo, la Società ha inoltre ad oggetto l'esercizio, anche in via indiretta, di ogni altra attività integrativa, strumentale o comunque connessa alla realizzazione ed alla gestione del Sistema.


4.4. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società può compiere



107

<p>sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore; - sviluppo e gestione di sistemi di videosorveglianza; - sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficiamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati; - studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE; - acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità; - svolgimento di compiti e attività di società pubblica di progetto ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 50 del 2016 <p>- ogni altra attività purché connessa e/o afferente alle precedenti.</p> <p>2.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società può compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare e immobiliare, che risulti necessaria, utile od opportuna, fatto salvo quanto riservato dalla legge a particolari categorie di soggetti o comunque subordinato a particolari abilitazioni.</p> <p>2.4. La società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.</p>	<p>qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare e immobiliare, che risulti necessaria, utile od opportuna, fatto salvo quanto riservato dalla legge a particolari categorie di soggetti o comunque subordinato a particolari abilitazioni.</p>
<p>Art. 3 - DURATA</p> <p>3.1. La società ha durata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquant) e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.</p> <p>Art. 4 – SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI</p>	<p>Art. 2 - DURATA</p> <p>2.1. La durata della società è stabilita sino al raggiungimento dello scopo e, comunque, non oltre il termine fissato alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilavent).</p> <p>Art. 3 - SEDE</p>


<p>3.1. La Società ha sede legale in Cagliari. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.</p> <p>3.2. E' facoltà della Società, nei modi di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, dipendenze, agenzie o rappresentanze.</p> <p>3.3. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>4.1. La società ha sede legale in Cagliari. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.</p> <p>4.2. E' facoltà della società, nei modi di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, dipendenze, agenzie o rappresentanze.</p> <p>4.3. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.</p>
<p>PARTE II - NORME FINANZIARIE E CONTABILI</p> <p>Art. 5 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>5.1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Codice civile.</p> <p>5.2. Il capitale sociale può essere aumentato in qualunque momento, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>5.3. In caso di aumento di capitale, le nuove quote sono offerte in opzione ai soci in proporzione del numero di partecipazioni possedute, fatte salve le eccezioni di legge e salvo che l'aumento di capitale sia deliberato per l'ammissione di nuovi soci ai sensi del punto 10.1.</p>	<p>PARTE II - NORME FINANZIARIE E CONTABILI</p> <p>Art. 5 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Codice civile.</p> <p>5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.</p> <p>5.3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.</p> <p>5.4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.</p> <p>5.5. In caso di aumento di capitale, le nuove quote sono offerte in opzione ai soci in proporzione del numero di partecipazioni possedute, fatte salve le eccezioni di legge.</p>
<p>Art. 6 - CONTRIBUTI CONSORTILI E CORRISPETTIVI</p> <p>6.1. I soci, ciascuno proporzionalmente alle partecipazioni possedute, sono tenuti a versare, ai sensi dell'art. 2615-ter, comma 2° del codice civile, contributi in denaro alla Società per rimborsarne i costi di mero funzionamento. La misura, i termini e le modalità di versamento di tali contributi sono fissati dall'organo amministrativo, acquisito il parere vincolante del Comitato di gestione.</p> <p>6.2. La misura, i termini e le modalità di versamento degli ulteriori</p>	<p>Art. 6 - CONTRIBUTI CONSORTILI E CORRISPETTIVI</p> <p>6.1. I soci, ciascuno proporzionalmente alle partecipazioni possedute, sono tenuti a versare, ai sensi dell'art. 2615-ter, comma 2° del codice civile, contributi in denaro alla Società per rimborsarne i costi di mero funzionamento. La misura, i termini e le modalità di versamento di tali contributi sono fissati dall'organo amministrativo.</p> <p>6.2. La misura, i termini e le modalità di versamento degli ulteriori rimborsi alla Società dei costi sostenuti per le altre attività svolte su incarico dei soci ai sensi del punto 2.3. sono definiti nelle delibere congiunte di incarico.</p>



707

	<p>rimborsi alla Società dei costi sostenuti per le altre attività svolte su incarico dei soci ai sensi del punto 4.4. sono definiti nelle delibere congiunte di incarico.</p> <p>6.3. La società ha diritto a ricevere dai soci i corrispettivi per le attività svolte durante la fase della gestione del sistema. La misura, i termini e le modalità di versamento di tali corrispettivi sono definiti nei contratti tra la Società e i soci.</p>
<p>Art. 7 – FINANZIAMENTI DEI SOCI</p> <p>7.1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p>	
<p>Art. 8- ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI</p> <p>8.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>8.2. La Società non ha scopo di lucro. Gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.</p>	<p>Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI</p> <p>7.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>7.2. Alla chiusura dell'esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede, nel rispetto dei termini e delle altre disposizioni di legge, alla redazione del bilancio.</p> <p>7.3. La Società non ha scopo di lucro. Gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.</p>
<p>PARTE III – SOCI</p>	<p>PARTE III – SOCI</p>

<p>Art. 9 - REQUISITI DEI SOCI</p> <p>9.1. Le quote della società possono essere attribuite esclusivamente a soggetti pubblici, intendendosi per tali le amministrazioni pubbliche ovvero le società integralmente partecipate da amministrazioni pubbliche, ovvero altri soggetti a condizione che tali partecipazioni non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata e a condizione che non vengano alterate le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte degli enti partecipanti.</p>	<p>Art. 8 - REQUISITI DEI SOCI</p> <p>8.1. In ragione dello scopo della Società, possono essere soci della stessa esclusivamente "CTM S.p.a." ed i Comuni dell'Area Vasta di Cagliari che partecipano alla realizzazione e/o alla gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari."</p>
<p>Art. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI</p> <p>9.1. Ciascun socio si assume l'obbligo di:</p> <p>a) adempiere in modo esatto e puntuale a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di avvalimento sottoscritti con la Società ai sensi dei punti 4.3., lettera a), e 4.4., tenendo indenne la Società da ogni responsabilità che dovesse derivare nei confronti di terzi in conseguenza del rapporto di avvalimento;</p> <p>b) accettare l'esercizio, da parte della Società, dei compiti disciplinati dal presente statuto ed offrire, a tale fine, la massima collaborazione alla Società medesima, soddisfacendone ogni legittima richiesta;</p> <p>c) versare alla Società i contributi consortili secondo quanto stabilito ai punti 6.1. e 6.2.;</p> <p>d) collaborare attivamente al migliore perseguimento dello scopo consortile.</p> <p>9.2. I soci si impegnano altresì a:</p> <p>a) osservare l'atto costitutivo, il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni che saranno assunte dagli organi sociali;</p> <p>b) non aderire ad altre forme associative, le cui finalità siano in contrasto o in conflitto con quelle perseguite dalla Società e ad astenersi dal compiere attività in conflitto di interessi con la Società o tali da impedire il raggiungimento degli scopi sociali.</p>	<p>Art. 10 - INGRESSO DI NUOVI SOCI</p> <p>10.1. Qualora ulteriori Comuni aventi i requisiti di cui al punto 8.1. domandino di essere ammesse alla Società, impegnandosi ad</p>



107

<p>Art. 10 - TRASFERIMENTO DI QUOTE A TERZI NON SOCI</p> <p>10.1. Il trasferimento a qualsiasi titolo a terzi non soci di quote e/o di diritti di opzione e altri atti che comunque implicano detto trasferimento sono consentiti solo in favore di soggetti aventi i requisiti di cui al punto 9.1. e restano sospensivamente condizionati alla previa espressione di consenso da parte dell'Assemblea.</p> <p>10.2. L'Assemblea dovrà riunirsi e deliberare sul consenso entro trenta giorni dalla trasmissione all'organo amministrativo dell'atto che determina il trasferimento.</p> <p>10.3. In caso di trasferimenti in violazione del punto 10.1., l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote o i diritti di opzione con effetto verso la Società.</p>	<p>accettarne integralmente lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni già assunte dagli organi sociali, l'ammissione è deliberata dall'Assemblea, che ne stabilisce modalità e condizioni.</p> <p>Art. 11 - TRASFERIMENTO DI QUOTE A TERZI NON SOCI</p> <p>11.1. Il trasferimento a qualsiasi titolo a terzi non soci di quote e/o di diritti di opzione e altri atti che comunque implicano detto trasferimento sono consentiti solo in favore di soggetti aventi i requisiti di cui al punto 8.1. e restano sospensivamente condizionati alla previa espressione di consenso da parte dell'Assemblea.</p> <p>11.2. L'Assemblea dovrà riunirsi e deliberare sul consenso entro trenta giorni dalla trasmissione all'organo amministrativo dell'atto che determina il trasferimento.</p> <p>11.3. In caso di trasferimenti in violazione del punto 11.1., l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote o i diritti di opzione con effetto verso la Società.</p>
<p>Art. 11 - DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI</p> <p>11.1. Gli atti che determinano i trasferimenti di cui al punto 10.1., per i quali sia intervenuto il consenso ai sensi del punto 10.2., sono trasmessi con lettera raccomandata dal socio che li ha compiuti all'organo amministrativo, che ne dà comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento.</p> <p>11.2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 11.1., i soci, con lettera raccomandata all'organo amministrativo, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione le quote oggetto dell'atto di trasferimento di cui al punto 11.1. alle medesime condizioni in esso stabilite.</p> <p>11.3. Qualora nell'atto di trasferimento comunicato ai sensi del punto 11.1. non sia previsto un corrispettivo per il trasferimento delle quote, il valore delle stesse ai fini dell'acquisto in via di prelazione è determinato ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.</p> <p>11.4. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, l'acquisto in via di prelazione sarà effettuato da ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.</p>	<p>Art. 12 - DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI</p> <p>12.1. Gli atti che determinano i trasferimenti di cui al punto 11.1., per i quali sia intervenuto il consenso ai sensi del punto 11.2., sono trasmessi con lettera raccomandata dal socio che li ha compiuti all'organo amministrativo, che ne dà comunicazione agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento.</p> <p>12.2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 12.1. i soci, con lettera raccomandata all'organo amministrativo, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione le quote oggetto dell'atto di trasferimento di cui al punto 12.1. alle medesime condizioni in esso stabilite.</p> <p>12.3. Qualora nell'atto di trasferimento comunicato ai sensi del punto 12.1. non sia previsto un corrispettivo per il trasferimento delle quote, il valore delle stesse ai fini dell'acquisto in via di prelazione è determinato ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.</p> <p>12.4. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci,</p>

11.5. L'avvenuto esercizio del diritto di prelazione è comunicato dall'organo amministrativo al socio di cui al punto 11.1. entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 11.2.

11.6. In pendenza del termine di cui al punto 11.2., i trasferimenti di cui al punto 11.1. rimangono condizionati sospensivamente all'esercizio della prelazione.

11.7. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al punto 11.1. ovvero di esecuzione del trasferimento ai sensi del punto 11.6. si applica il punto 11.3.

l'acquisto in via di prelazione sarà effettuato da ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

12.5. L'avvenuto esercizio del diritto di prelazione è comunicato dall'organo amministrativo al socio di cui al punto 12.1. entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 12.2.

12.6. In pendenza del termine di cui al punto 12.2., i trasferimenti di cui al punto 12.1. rimangono condizionati sospensivamente all'esercizio della prelazione.

12.7. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al punto 12.1. ovvero di esecuzione del trasferimento ai sensi del punto 12.6. si applica il punto 11.3.

Art. 12 - RECESSO DEI SOCI

12.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti di cui al punto 9.1..

12.2. Il recesso deve essere comunicato dal socio all'organo amministrativo, giustificandone il motivo, con lettera raccomandata da inviarsi almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.


12.3. Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso, qualora abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la Società. Si applica all'organo l'articolo 2473 del codice civile.

Art. 13 - RECESSO DEI SOCI

13.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti di cui al punto 8.1..

13.2. Il recesso deve essere comunicato dal socio all'organo amministrativo, giustificandone il motivo, con lettera raccomandata da inviarsi almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

13.3. Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso, qualora abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la Società. Si applica l'organo l'articolo 2473 del codice civile.



107

<p>Art. 13 - ESCLUSIONE DEI SOCI</p> <p>13.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, è escluso dalla Società, con delibera dell'Assemblea, il socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. si sia reso gravemente insolvente; b. si sia reso colpevole di gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali; c. non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. <p>13.2. L'esclusione è adottata previa contestazione degli addebiti, da parte dell'organo amministrativo, con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni.</p> <p>13.3. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.</p> <p>13.4. La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea nel rispetto dei quorum di cui ai punti 17.1. e 17.2., escludendo dal computo le quote di capitale del socio nei cui confronti viene pronunciata.</p> <p>13.5. La delibera di esclusione è comunicata al socio escluso, mediante lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla sua assunzione.</p> <p>13.6. Si applica il punto 11.3..</p>	<p>Art. 14 - ESCLUSIONE DEI SOCI</p> <p>14.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, è escluso dalla Società, con delibera dell'Assemblea, il socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. si sia reso gravemente insolvente; b. si sia reso colpevole di gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali; c. abbia commesso gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dai contratti di avallimento sottoscritti con la Società ai sensi dei punti 4.3., lettera a) e 4.4.; d. non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. <p>14.2. L'esclusione è adottata previa contestazione degli addebiti, da parte dell'organo amministrativo, con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni.</p> <p>14.3. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.</p> <p>14.4. La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea nel rispetto dei quorum di cui ai punti 17.1. e 17.2., escludendo dal computo le quote di capitale del socio nei cui confronti viene pronunciata.</p> <p>14.5. La delibera di esclusione è comunicata al socio escluso, mediante lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla sua assunzione.</p> <p>14.6. Si applica il punto 12.3..</p>
<p>Art. 13 - ESCLUSIONE DEI SOCI</p> <p>13.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, è escluso dalla Società, con delibera dell'Assemblea, il socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. si sia reso gravemente insolvente; b. si sia reso colpevole di gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali; c. non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. <p>13.2. L'esclusione è adottata previa contestazione degli addebiti, da parte dell'organo amministrativo, con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni.</p> <p>13.3. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.</p> <p>13.4. La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea nel rispetto dei quorum di cui ai punti 17.1. e 17.2., escludendo dal computo le quote di capitale del socio nei cui confronti viene pronunciata.</p> <p>13.5. La delibera di esclusione è comunicata al socio escluso, mediante lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla sua assunzione.</p> <p>13.6. Si applica il punto 11.3..</p>	<p>PARTE IV - ORGANI</p> <p>ART. 14 – ORGANI SOCIALI</p> <p>14.1 Sono organi della società: l'Assemblea; l'Amministratore Unico; l'organo di controllo.</p> <p>14.2 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo il caso del Comitato per il controllo analogo di cui all'art. 22.</p> <p>14.3 Il socio si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui</p>
<p>PARTE IV - ORGANI</p> <p>Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>15.1. L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo nei casi e modi di legge, anche fuori dal Comune in cui ha sede della Società - purchè in Sardegna - con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci in modo che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'Assemblea dei soci</p>	<p>PARTE IV - ORGANI</p> <p>ART. 14 – ORGANI SOCIALI</p> <p>14.1 Sono organi della società: l'Assemblea; l'Amministratore Unico; l'organo di controllo.</p> <p>14.2 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo il caso del Comitato per il controllo analogo di cui all'art. 22.</p> <p>14.3 Il socio si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui</p>

compensi.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

15.2. L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo nei casi e modi di legge, anche fuori dal Comune in cui ha sede la società - purché in Sardegna - con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei soci in modo che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea dei soci deve essere convocata senza ritardo dall'organo amministrativo su richiesta di un numero di soci che rappresentino non meno del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

15.3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15.4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti anche tra i non soci.

15.5. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

15.6 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tali casi, la nomina del segretario non è necessaria.

15.7. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;


deve essere convocata dall'organo amministrativo su richiesta di un numero di soci che rappresentino non meno del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

15.2. Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni da tale chiusura, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

15.3. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai presenti anche tra i non soci.


15.4. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

15.5. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tali casi, la nomina del segretario non è necessaria.



<p>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</p> <p>15.8. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p>	
<p>Art. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>16.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione o autorizzazione, fermo l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>16.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'approvazione del bilancio d'esercizio; la nomina e revoca dell'Amministratore Unico; la nomina e revoca dell'Organo di controllo; la fissazione dei compensi per le cariche di amministratore unico e dei componenti dell'organo di controllo; la responsabilità degli amministratori e dei sindaci; le direttive generali di azione della Società; l'ingresso di nuovi soci e trasferimento delle quote; il recesso ed esclusione del socio; altre materie sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo; l'approvazione del bilancio di previsione ogni altra materia devoluta alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. <p>16.3. L'Assemblea straordinaria è competente in ordine a:</p> <ol style="list-style-type: none"> modifiche dello statuto; proroga ed eventuale scioglimento anticipato della Società; nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. 	<p>Art. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>16.1. L'Assemblea ordinaria è competente in ordine a:</p> <ol style="list-style-type: none"> approvazione del bilancio d'esercizio; nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina e revoca del Revisore Unico o dei componenti il Collegio Sindacale; nomina del Presidente il Collegio Sindacale; fissazione dei compensi per le cariche di amministratore, sindaco, Presidente; responsabilità degli amministratori e dei sindaci; direttive generali di azione della Società; ingresso di nuovi soci e trasferimento delle quote; recesso ed esclusione del socio; altre materie sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo; ogni altra materia devoluta alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. <p>16.2. L'Assemblea straordinaria è competente in ordine a:</p> <ol style="list-style-type: none"> modifiche dello statuto; proroga ed eventuale scioglimento anticipato della Società; nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

<p>Art. 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>17.1. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>17.2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza qualificata (novanta per cento) del capitale sociale presente, salvo che delibere di cui al punto 16.2., lettere b), c), g) e h), che devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>Nel caso in cui l'oggetto della decisione dell'Assemblea dei Soci incida, specificatamente e puntualmente, sull'affidamento di determinate attività affidate da un socio, la decisione sarà valida solo con il voto favorevole del socio affidante.</p> <p>In tal caso il socio affidante ha il potere di fornire gli indirizzi alla Società rispetto alla realizzazione del servizio affidato.</p> <p>17.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>17.4. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.</p>	<p>Art. 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>17.1. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>17.2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza qualificata del 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente, salvo che con riguardo alle delibere di cui al punto 14.1., lettere b), c), d), h) e i), che devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>17.3. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>17.4. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.</p>
<p>Art. 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>17.1. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>17.2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza qualificata del 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente, salvo che con riguardo alle delibere di cui al punto 16.2., lettere b), c), g) e h), che devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>Nel caso in cui l'oggetto della decisione dell'Assemblea dei Soci incida, specificatamente e puntualmente, sull'affidamento di determinate attività affidate da un socio, la decisione sarà valida solo con il voto favorevole del socio affidante.</p> <p>In tal caso il socio affidante ha il potere di fornire gli indirizzi alla Società rispetto alla realizzazione del servizio affidato.</p> <p>17.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>17.4. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.</p>	<p>Art. 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>18.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.</p> <p>18.2. Le determinazioni dell'Amministratore Unico risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dallo stesso.</p>
<p>Art. 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>18.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.</p> <p>18.2. L'Amministratore deve essere un professionista di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria e non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti.</p> <p>18.3. Inoltre deve possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>18.4. L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.</p> <p>18.5. Le determinazioni dell'Amministratore Unico risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dallo stesso.</p> <p>18.6. La Società non può corrispondere al proprio amministratore gettoni di presenza e neppure premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero trattamenti di fine mandato.</p>	<p>Art. 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>18.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.</p> <p>18.2. Le determinazioni dell'Amministratore Unico risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dallo stesso.</p>





<p>Art. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELEGHE</p> <p>19.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci, fermo l'esercizio del controllo analogo e con l'esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.</p> <p>19.2. L'organo amministrativo può altresì nominare e revocare mandatarî e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della Società o di terzi, delegando loro, nell'ambito dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.</p> <p>19.3. La rappresentanza legale e la firma della Società spettano all'Amministratore Unico.</p> <p>19.4. All'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del proprio mandato, spetta un compenso determinato dall'Assemblea in conformità ai limiti previsti dalla legge.</p>	<p>Art. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELEGHE</p> <p>19.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>19.2. L'Organo amministrativo può altresì nominare e revocare mandatarî e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della Società o di terzi, delegando loro, nell'ambito dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.</p> <p>19.4. La rappresentanza legale e la firma della Società spettano all'Amministratore Unico.</p> <p>19.5. All'Amministratore Unico spetta un compenso determinato dall'Assemblea.</p>
<p>ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>20.1 Il controllo sugli atti e sulla gestione della Società nonché il controllo contabile è effettuato dall'organo di controllo. L'assemblea può nominare un organo di controllo monocratico ovvero collegiale ("Collegio Sindacale").</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I</p>	<p>Art. 20 - COMITATO DI GESTIONE</p> <p>20.1. Viene istituito un Comitato di Gestione a cui partecipano di diritto i rappresentanti legali dei soggetti che partecipano al capitale. Il comitato è presieduto dall'amministratore unico della società che lo convoca almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che almeno due componenti lo richiedano. 20.3. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di controllo e garantisce il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione del Sistema.</p> <p>20.4.11 Comitato decide a maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei componenti.</p> <p>20.5. Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate su apposito libro tenuto a cura dell'amministratore unico, presso la sede sociale.</p>
<p>ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>21.1. Il controllo sugli atti e sulla gestione della Società nonché il controllo contabile è effettuato dal Collegio sindacale, se nominato dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel</p>	<p>Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>21.1. Il controllo sugli atti e sulla gestione della Società nonché il controllo contabile è effettuato dal Collegio sindacale, se nominato dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel</p>

componenti dell'organo di controllo sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
20.2.L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi che si intendono scaduti con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rieleggibile. La decadenza per decorrenza del termine avrà effetto soltanto quando sarà nominato il nuovo organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo non possono essere revocati se non per giusta causa.
20.3 Ai componenti dell'organo di controllo compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni ed un compenso annuale, determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica, nei limiti di importo fissati dalla normativa vigente. La composizione dell'Organo di controllo avverrà nel rispetto delle previsioni di Legge e garantendo l'equilibrio di genere.

registro dei revisori contabili.
21.2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa.
21.3. Ai sindaci competono emolumenti da stabilirsi da parte dell'Assemblea in conformità alle tariffe di legge.

PARTE V – CONTROLLO ANALOGO

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

21.1. La Società è soggetta al controllo analogo congiunto degli enti soci affidanti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in "house providing". Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato al fine di consentire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

21.2 Il controllo analogo congiunto è esercitato sulle decisioni strategiche, nonché sulle decisioni gestionali straordinarie e ordinarie di maggiore interesse, o comunque più rilevanti, in conformità alla normativa vigente, anche europea, applicabile alle società in house, attraverso l'istituzione di un Comitato con funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo (di seguito "Comitato per il controllo analogo") di cui al successivo articolo 22.

21.3 La società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria o utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte del Comitato per il controllo analogo.

21.4 Devono essere inviati al Comitato per il controllo analogo:

- il bilancio di previsione, il piano industriale e strategico e il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Amministratore Unico, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

- il bilancio di previsione, il piano industriale e strategico e il bilancio approvati

<p>dall'Assemblea dei Soci;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il programma annuale derivante dai contratti di servizio; - il programma annuale delle assunzioni; - i regolamenti organizzativi e gestionali; - proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni o fondazioni; - proposte di atti relativi alle acquisizioni/alienazioni di beni immobili; - proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni, contrazione di prestiti e a tutte le operazioni di finanza straordinaria. <p>21.5 L'Amministratore Unico inoltre è tenuto a trasmettere al Comitato per il controllo analogo i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società. Le richieste di atti e/o documenti dovranno essere richiesti dal singolo socio attraverso il Comitato per il controllo analogo.</p> <p>21.6 L'Amministratore Unico è tenuto, ove motivatamente richiesto dal Comitato per il controllo analogo, a fornire per iscritto al richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.</p> <p>21.7. L'Amministratore Unico redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata al Comitato per il controllo analogo.</p> <p>21.8. Inoltre, l'Amministratore Unico, in sintonia con il precedente 2° comma, informerà, con periodicità almeno semestrale, il Comitato per il controllo analogo sull'andamento della società e della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla programmazione approvata dai soci nonché sull'aggiornamento del piano industriale e bilancio di previsione della società e, in ogni caso, renderà analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte. Le due relazioni semestrali dovranno essere inviate al Comitato per il controllo analogo entro il 15 settembre e il 15 marzo di ogni anno. Le disposizioni del presente articolo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo possono essere integrate e ampliate tramite la stipula di appositi patti parasociali.</p>	
<p>Art. 22 COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO</p>	<p>22.1 Il Comitato per il controllo analogo è composto dai rappresentanti dei soci (un componente per ogni socio) scelti sulla base delle competenze tecnico/specialistiche</p>

necessarie in funzione delle attività da svolgere

22.2 Il Comitato per il controllo analogo è presieduto dal rappresentante del Comune che detiene la quota sociale più elevata, il quale lo convoca almeno una volta ogni tre mesi e comunque per la disamina preventiva degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci e ogni volta che almeno un socio lo richieda.

Al Comitato per il controllo analogo partecipa, se invitato, l'Amministratore Unico della società.

Il Comitato per il controllo analogo esercita attività di indirizzo, coordinamento e controllo e preventiva e vincolante approvazione dei documenti relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, al bilancio di previsione economico e al bilancio d'esercizio al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali, alle politiche del personale.

Il Comitato per il controllo analogo richiede alla società, report periodici a) sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, b) sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, c) sull'andamento delle politiche del personale, d) su ogni altra operazione di rilievo richiesta.

22.3 Al fine di consentire al Comitato per il controllo analogo di svolgere le proprie funzioni, la Società metterà a disposizione dello stesso gli atti soggetti a disamina almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea.


22.4. Il Comitato per il controllo analogo decide a maggioranza dell'ottanta per cento dei componenti. Nel caso in cui l'oggetto della decisione del comitato dei Soci riguardi, specificatamente e puntualmente, determinate attività affidate da un socio, la decisione sarà valida soltanto con il voto favorevole del rappresentante del socio affidante.

22.5. Le riunioni del Comitato per il controllo analogo vengono verbalizzate su apposito libro tenuto, a cura del Presidente, presso la sede sociale.


22.6. Il Comitato per il controllo analogo ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e alla gestione.

22.7 La partecipazione alle riunioni del comitato è a titolo gratuito e dà diritto al solo rimborso delle spese di viaggio sostenute e calcolate secondo la disciplina degli amministratori comunali.

18



<p style="text-align: center;">PARTE VI - NORME FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>23.1. Le cause di scioglimento della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società l'Amministratore Unico deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p>23.2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE V - NORME FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>22.1. In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, l'Assemblea straordinaria de- termina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p>22.2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 - DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE</p> <p>24.1. I diritti di privativa industriale per i progetti sviluppati dalla Società su commessa dei Soci, sono di proprietà congiunta della Società con il Socio committente, con possibilità di concederne contrattualmente l'utilizzo esclusivo alla Società.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>25.1. Tutte le controversie, non riservate all'Autorità Giudiziaria, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione ai sensi di legge, in base alla procedura di conciliazione di un organismo di conciliazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia e individuato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.</p> <p>25.2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>23.1. Tutte le controversie, non riservate all'Autorità Giudiziaria, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione ai sensi di legge, in base alla procedura di conciliazione di un organismo di conciliazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia e individuato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.</p> <p>23.2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 - CLAUSOLA DI RINVIO</p> <p>26.1 Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 - CLAUSOLA DI RINVIO</p> <p>26.1 Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.</p>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ACCORDO DI PROGRAMMA

FRA LE SEGUENTI PARTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE METROPOLITANA DEL SISTEMA DI FIBRA OTTICA (FO) E DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITA' CITTADINA, TRASMISSIONE DATI, COMUNICAZIONE E RADIO-COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E TRASPORTO); ESTENSIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA:

Città metropolitana di Cagliari

Comune di Cagliari,

Comune di Assemini,

Comune di Capoterra,

Comune di Decimomannu

Comune di Elmas,

Comune di Maracalagonis,

Comune di Monserrato,

Comune di Pula,

Comune di Quartu Sant'Elena,

Comune di Quartucciu,

Comune di Sarroch,

Comune di Selargius,

Comune di Sestu,

Comune di Settimo San Pietro,

Comune di Sinnai,

Comune di Uta

Comune di Villa San Pietro

Società CTM spa,

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di Gennaio presso la sede della Città metropolitana di Cagliari, sita in Viale Ciusa, al numero ventuno, tra i Signori:

Massimo Zedda	rappresentante della Città metropolitana di Cagliari,
Massimo Zedda	rappresentante del Comune di Cagliari,
Mario Puddu	rappresentante del Comune di Assemini,
Francesco Dessì	rappresentante del Comune di Capoterra,
Anna Paola Marongiu	rappresentante del Comune di Decimomannu,
Antonio Ena	rappresentante del Comune di Elmas,
Mario Fadda	rappresentante del Comune di Maracalagonis,
Tomaso A. Locci	rappresentante del Comune di Monserrato,
Carla Medau	rappresentante del Comune di Pula,
Stefano Delunas	rappresentante del Comune di Quartu Sant'Elena,
Pietro Pisu	rappresentante del Comune di Quartucciu,
Salvatore Mattana	rappresentante del Comune di Sarroch,
Pier Luigi Concu	rappresentante del Comune di Selargius,
Massimiliano Bullita (Vice Sindaco)	rappresentante del Comune di Sestu,
Gian Luigi Puddu	rappresentante del Comune di Settimo San Pietro,
Matteo Aledda	rappresentante del Comune di Sinnai,
Giacomo Porcu	rappresentante del Comune di Uta.
Marina Madeddu	rappresentante del Comune di Villa San Pietro,
Roberto Murru	rappresentante della Società CTM spa,

Premesso che:

- la Città metropolitana di Cagliari è beneficiaria di un finanziamento di novemilioniundicimilasettecentotrenta virgola trenta euro (€ 9.011.730,30) a valere sul "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020", destinato alla realizzazione delle "infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana: estensione ai dieci comuni della Città metropolitana del sistema Fibra Ottica (FO) e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio-comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto); estensione del sistema radio digitale tetra.";
- la Città metropolitana di Cagliari intende utilizzare lo strumento previsto dall'articolo 193, del decreto legislativo n. 50, del 2016, per la realizzazione delle infrastrutture



tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana con l'estensione ai comuni di Capoterra, Maracalagonis, Pula, Quartucciu, Sarroch, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta del sistema FO e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio-comunicazione;

- è intendimento della Città metropolitana di Cagliari affidare la realizzazione dell'opera alla società "ITS AREA VASTA, SOCIETA' consortile a r.l." poiché essa opera da diversi anni nello stesso settore oggetto del finanziamento del Patto per Cagliari, nel quale ha maturato una notevole esperienza nella realizzazione e gestione della medesima tipologia di opere e che, conseguentemente, dispone del necessario *know how*. La società, infatti, ha partecipato al processo di rinnovamento tecnologico del socio CTM spa, finalizzato al raggiungimento di elevati standard qualitativi nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico nell'Area vasta di Cagliari; ha realizzato e gestisce un sistema che consente il monitoraggio e la fluidificazione del traffico urbano nell'Area vasta; realizza il monitoraggio e il miglioramento della sicurezza urbana; dispone e gestisce una rete in fibra ottica, con lo scopo di creare un collegamento telematico delle periferiche di controllo del traffico verso il centro di controllo telematico;
- si ritiene opportuno che i Comuni sul cui territorio ricadrà la realizzazione delle nuove opere, ad ausilio della mobilità nell'Area vasta della Città metropolitana di Cagliari, debbano partecipare, ai fini dell'unitarietà della gestione delle opere, al capitale sociale della società "ITS AREA VASTA, SOCIETA' consortile a r.l."

visto l'articolo 34, del d.lgs 267, del 18 agosto 2000, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede:

al comma 1: *"Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento."*;

al comma 2: *"L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti."*;

al comma 3: *"Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate."*;

al comma 4: *"L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato."*;

al comma 5: *"Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza."*;

al comma 6: *"Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni."*;

al comma 7: *"La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se*



all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.”;
al comma 8: *"Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto”.*

Tutto ciò premesso e visto si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Valore delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma e costituiscono il presupposto sul quale si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 Finalità dell'accordo.

L'obiettivo del presente Accordo di programma è determinato dalla necessità della costruzione e della gestione unitaria del sistema (FO) e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio-comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto); estensione del sistema radio digitale Tetra.

Articolo 3 Tipologia e caratteristiche dell'opera.

In coerenza con le finalità del presente atto le opere da realizzare consistono nelle seguenti opere:

- Estensione della rete digitale TETRA attraverso:

a) la realizzazione di nuove Stazioni Radio Base in grado di estendere il segnale radio TETRA nelle zone della Città Metropolitana di Cagliari attualmente non servite;
b) l'estensione delle potenzialità di comunicazione delle attuali Stazioni Radio Base e del nodo di gestione centrale;
c) l'allestimento di centri di controllo radio nei locali dei Comuni beneficiari, attraverso cui il personale comunale può gestire direttamente le comunicazioni e i terminali di propria pertinenza;
d) la distribuzione di nuove radio portatili e veicolari nei confronti dei corpi di polizia municipale e protezione civile dei Comuni della Città Metropolitana di Cagliari attualmente sprovvisti.

- Estensione della rete in Fibra Ottica attraverso:

a) la realizzazione di una nuova dorsale di fibra ottica necessaria al collegamento tra i centri comunali e il nodo principale del sistema ubicato presso la sala controllo della mobilità di Cagliari;
b) la realizzazione in ogni Comune delle diramazioni secondarie di fibra ottica per collegamento delle periferiche e delle sedi comunali.

- Estensione del Sistema Città/Area Vasta attraverso:

a) l'installazione di periferiche adibite alla gestione e coordinamento della mobilità quali telecamere di videosorveglianza traffico, pannelli per la messaggistica variabile, sezioni di rilevazione dei flussi veicolari, impianti semaforici centralizzati;
b) l'integrazione delle telecamere installate nel sistema di videosorveglianza in uso alle forze di polizia con finalità di pubblica sicurezza;



c) l'allestimento di centri di controllo della mobilità nei locali di ognuno dei dieci nuovi Comuni beneficiari, attraverso cui il personale comunale potrà gestire direttamente le periferiche e gli apparati di propria pertinenza.

Articolo 4 **Valore economico stanziato per l'esecuzione delle opere.**

Il valore economico dei lavori da affidare, ripartito per tipologia, è il seguente:

descrizione	importi	percentuale
Finanziamento Totale	9.011.730,30	100
Iva	1.625.066,12	18,03
Importo al netto dell'IVA	7.386.664,18	81,97
Oneri Stazione Appaltante	812.533,06	11,00
Disponibile per appalti	6.574.131,12	89,00

Ripartizione dei lavori per tipologia		
Lavori	4.801.331,72	65,00
Servizi e forniture	2.215.999,25	30,00
interfacciamento	221.599,93	3,00
Oneri sicurezza	147.733,28	2,00
Oneri per la stazione appaltante	812.533,06	

Articolo 5 **Strumento per la realizzazione e la gestione dell'opera.**

Lo procedura da utilizzare per realizzare l'opera è quella dettata dall'articolo 193, del d.lgs. 50, del 2016, il quale prevede che *"laddove il progetto di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati"*.

La società di progetto è individuata nella società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l." alla quale, ai sensi del Dlgs n. 50/2016, sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché, eventualmente e laddove necessario, alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura.

La società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l." realizzerà l'intervento in nome proprio e per conto del futuro Socio Città metropolitana di Cagliari, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

Articolo 6 **Costi per l'intervento.**

Il costo dell'opera è quantificato in euro novemilioniundicimilasettecentotrenta euro (€ 9.011.730,00).

Per la realizzazione dell'opera nessun onere finanziario è posto a carico delle amministrazioni



comunali. Saranno a carico delle stesse i costi per l'adesione alla società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l." che saranno successivamente determinati a seguito della deliberazione dell'aumento di capitale. Altresì saranno a carico delle amministrazioni comunali gli oneri derivanti dai contributi consortili annuali nonché i corrispettivi scaturenti in ragione dell'utilizzo dei sistemi, il cui ammontare dovrà essere approvato ogni anno in via previsionale dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 7 **Tempi di attuazione dell'opera.**

La procedura di gara deve essere aggiudicata entro il 31 dicembre 2019 secondo il cronoprogramma secondo il cronoprogramma che sarà successivamente approvato dalla Città metropolitana in accordo con ITS "ITS AREA VASTA società consortile a r.l.".

Articolo 8 **Obblighi delle parti.**

Le parti dichiarano di ritenere necessaria e urgente la realizzazione delle opere e delle infrastrutture come descritte nell'articolo 3 e nell'allegato A) del presente accordo di programma, alla quale riconoscono carattere strategico.

I soggetti contraenti collaboreranno fra loro attivamente, in maniera continuativa, per il conseguimento dell'obiettivo, nella contezza che il consenso e l'apporto di tutte le Amministrazioni locali, sebbene nella distinzione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità, avrà un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo.

I soggetti contraenti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a onorare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti.

Articolo 9 **Partecipazione alla società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l."** **Gradimento e accettazione.**

I soci di "ITS AREA VASTA società consortile a r.l.": Comune di Assemini, Comune di Cagliari, Comune di Decimomannu, Comune di Elmas, Comune di Monserrato, Comune di Quartu Sant'Elena, Comune di Selargius e Società CTM spa, esprimono il proprio assenso senza prevedere condizioni e limiti, se non quelli legati alla gestione unitaria dell'opera, all'ingresso nella compagine sociale della Città metropolitana di Cagliari, del Comune di Capoterra, del Comune di Maracalagonis, del Comune di Pula, del Comune di Quartucciu, del Comune di Sarroch, del Comune di Sinnai, del Comune di Sestu, del Comune di Settimo San Pietro, del Comune di Uta e del Comune di Villa San Pietro.

La Città metropolitana di Cagliari, il Comune di Capoterra, il Comune di Maracalagonis, il Comune di Pula, il Comune di Quartucciu, il Comune di Sarroch, il Comune di Sinnai, il Comune di Sestu, il Comune di Settimo San Pietro, il Comune di Uta e il Comune di Villa San Pietro si impegnano a partecipare alla compagine societaria della società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l.".

Articolo 10 **Criterio di determinazione della quota di adesione alla società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l."**

La Città metropolitana di Cagliari, il Comune di Capoterra, il Comune di Maracalagonis, il Comune di Pula, il Comune di Quartucciu, il Comune di Sarroch, il Comune di Sinnai, il Comune di Sestu, il Comune di Settimo San Pietro, il Comune di Uta e il Comune di Villa San Pietro si impegnano a sottoscrivere una quota proporzionale del capitale sociale della società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l." sulla base del valore nominale del capitale sociale, senza alcun sovrapprezzo.

Articolo 11



**Tempi di attuazione della sottoscrizione alla società
"ITS AREA VASTA società consortile a r.l." .**

La Città metropolitana di Cagliari si impegna a sottoscrivere la quota di partecipazione del capitale sociale della società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l." non appena verrà modificato lo statuto della Società che ne determinerà la natura di società *in house*.

Il Comune di Capoterra, il Comune di Maracalagonis, il Comune di Pula, il Comune di Quartucciu, il Comune di Sarroch, il Comune di Sinnai, il Comune di Sestu, il Comune di Settimo San Pietro, il Comune di Uta e il Comune di Villa San Pietro si impegnano a sottoscrivere la quota del capitale sociale della società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l." entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto.

**Articolo 12
Vigilanza sull'accordo di programma.**

Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del Dlgs n. 267/2000 la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti dai sindaci dei comuni facenti parte della Città metropolitana e dal Presidente del CTM. Il collegio è presieduto dal Sindaco metropolitano o da un suo delegato e composto dal Presidente del CTM e dai sindaci, o un loro delegato, dei comuni firmatari del presente Accordo di programma.

Il comitato di vigilanza, in particolare:

1. controlla sulla corretta e tempestiva realizzazione dell'accordo di programma;
2. individua gli eventuali ostacoli che si frappongono all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni adatte alla loro rimozione;
3. provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'accordo di programma;
4. compone, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'accordo di programma.

**Articolo 13
Approvazione dell'accordo di programma.**

Il presente accordo di programma è approvato dal Sindaco metropolitano.

L'adesione dei Sindaci dei comuni non necessita di ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali, poiché non comportante variazione agli strumenti urbanistici comunali.





Firme:

Massimo Zedda - rappresentante della Città metropolitana di Cagliari

Massimo Zedda - rappresentante del Comune di Cagliari

Mario Puddu - rappresentante del Comune di Assemini

Francesco Dessì - rappresentante del Comune di Capoterra

Anna Paola Marongiu - rappresentante del Comune di Decimomannu

Antonio Ena - rappresentante del Comune di Elmas

Mario Fadda - rappresentante del Comune di Maracalagonis

Tomaso A. Locci - rappresentante del Comune di Monserrato

Carla Medau - rappresentante del Comune di Pula

Stefano Delunas - rappresentante del Comune di Quartu Sant'Elena

Pietro Pisu - rappresentante del Comune di Quartucciu,

Salvatore Mattana - rappresentante del Comune di Sarroch

Pier Luigi Concu - rappresentante del Comune di Selargius

Massimiliano Bullita - rappresentante del Comune di Sestu (Vice Sindaco)



Gian Luigi Puddu - rappresentante del Comune di Settimo San Pietro



Matteo Aledda - rappresentante del Comune di Sinnai



Giacomo Porcu - rappresentante del Comune di Uta



Marina Madeddu - rappresentante del Comune di Villa San Pietro



Roberto Murru - rappresentante della Società CTM spa





COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ ITS
CITTA' METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Motivazioni analitiche ex articolo 5 del d.lgs. 175/2016

PREMESSA

La Città metropolitana di Cagliari è beneficiaria di un finanziamento di centosessantotto milioni (168.000.000,00) di euro a valere sul "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020", destinato all'attuazione del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana.

Gli interventi previsti nel Patto sono ottantasei.

Fra quelli finanziati è presente, per un importo di euro nove milioni undici mila settecento trenta virgola trenta (9.011.730,30), il progetto relativo alle *"infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana: estensione ai dieci comuni della Città metropolitana del sistema FO e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio-comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto); estensione del sistema radio digitale tetra (Capoterra, Maracalagonis, Pula, Quartucciu, Sarroch, Sestu, Settimo, Sinnai, Villa San Pietro e Uta)"*

Per tale attività è intendimento della Città Metropolitana di Cagliari utilizzare lo strumento di cui all' articolo 193, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche.

Questa procedura prevede l'utilizzo di una società a partecipazione pubblica.

Poiché nell'Area Vasta esiste già la società "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a.r.l." è intendimento dell' Amministrazione affidarle la realizzazione dell'opera.

Se si procedesse alla costituzione di una nuova società si correrebbe il rischio, da parte dei comuni che parteciperanno alla gestione dell'opera, a dover far parte di due società con attività analoga o simile. Situazione vietata dal nuovo testo unico sulle partecipazioni pubbliche.

La finalità della presente Relazione è di assolvere agli adempimenti prescritti dall'articolo 5 *"oneri di motivazione analitica"*, del Testo unico in materia partecipazioni pubbliche, con riferimento all'acquisizione di una quota societaria di "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a.r.l.".

L'elaborato, inoltre, ha la finalità di rendere trasparente il processo di acquisizione della qualità di socio del Comune di Sestu in "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a r.l.", ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile.

Vengono illustrati i presupposti amministrativi, posti a base della preferenza dell'Ente per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

L'ATTIVITA' PREVISTA

Il "piano di fattibilità" dell'intervento, redatto dagli Uffici tecnici della Città metropolitana, prevede lo svolgimento dei seguenti lavori e servizi.

Estensione della rete digitale TETRA attraverso:

- la realizzazione di nuove Stazioni Radio Base in grado di estendere il segnale radio TETRA nelle zone della Città Metropolitana di Cagliari attualmente non servite;
- l'estensione delle potenzialità di comunicazione delle attuali "Stazioni Radio Base" e del nodo di gestione centrale;
- l'allestimento di centri di controllo radio nei locali dei Comuni beneficiari, attraverso cui il personale comunale può gestire direttamente le comunicazioni e i terminali di propria pertinenza;
- la distribuzione di nuove radio portatili e veicolari nei confronti dei corpi di polizia municipale e protezione civile dei Comuni della Città Metropolitana di Cagliari attualmente sprovvisti (stimabili in circa 170 apparati radio).

Estensione della rete in Fibra Ottica attraverso:

- la realizzazione di una nuova dorsale di fibra ottica necessaria al collegamento tra i centri comunali e il nodo principale del sistema ubicato presso la sala controllo della mobilità di Cagliari;
- la realizzazione in ogni comune delle diramazioni secondarie di fibra ottica per collegamento delle periferiche e delle sedi comunali.

Estensione del Sistema Città/Area Vasta attraverso:

- l'installazione di periferiche adibite alla gestione e coordinamento della mobilità quali telecamere di videosorveglianza traffico, pannelli per la messaggistica variabile, sezioni di rilevazione dei flussi veicolari, impianti semaforici centralizzati;
- l'integrazione delle telecamere installate nel sistema di videosorveglianza in uso alle forze di polizia (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale) con finalità di pubblica sicurezza;
- l'allestimento di centri di controllo della mobilità nei locali di ognuno dei dieci nuovi Comuni beneficiari, attraverso cui il personale comunale potrà gestire direttamente le periferiche e gli apparati di propria pertinenza.

LA NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

Preliminarmente all'affidamento del servizio si rende necessario, da parte del Comune di Sestu, acquisire una quota del capitale sociale della società.

La disciplina dell'acquisizione delle partecipazioni societarie, così come la costituzione di nuove società, è disciplinata dal d. lgs. n. 175, del 19 agosto 2016, recante il *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016, n. 210.

La decisione di organizzare l'attività di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana, mediante il modello societario, richiede che sia verificata la praticabilità del percorso organizzativo, tenuto conto della disciplina di riferimento, escludendo la presenza ipotetica di impedimenti palesi all'utilizzo dello strumento societario, e accertando la compatibilità dell'iniziativa rispetto alle possibilità che il TUSP concede. L'Amministrazione deve dimostrare, tramite il giudizio comparativo dei modelli organizzativi a disposizione, che l'impiego del modello societario sia migliore rispetto alle altre forme alternative. La decisione del modello organizzativo da impiegare rappresenta *"l'esito di una scelta ampiamente discrezionale, che, in quanto tale, deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge ad un penetrante sindacato di legittimità del giudice amministrativo, per residuare soltanto una valutazione c.d. "debole", ossia rivolta ad appurare che la decisione non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su un macroscopico travisamento dei fatti"* (Consiglio di Stato Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832).

Con il TUSP, nella procedura di acquisizione societaria, diviene centrale l'atto deliberativo; esso appare essenziale nella scelta del modello societario.

Nell'atto deliberativo preso in esame sono determinanti gli elementi della motivazione, della pubblicità, della partecipazione e del suo controllo.

L'articolo 8 del TUSP prevede che le operazioni che comportino l'acquisto, da parte di un'amministrazione pubblica, di partecipazioni in società già esistenti siano adottate con delibera dell'organo amministrativo dell'ente.

L'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni in società già costituite deve essere motivato, con riferimento alla necessità di partecipare alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; finalità che sono specificate nell'articolo 4 del TUSP.

Nella deliberazione di acquisizione della partecipazione societaria dovranno essere evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione, inoltre, deve dare conto:

- della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,
- della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Lo schema dell'atto deliberativo deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica; in assenza di una disciplina dettata a tal proposito sarà compito dell'Ente

prevederne le modalità. L'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione deve essere inviato:

- alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, a fini prettamente conoscitivi;
- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'esercizio dei poteri di tutela della concorrenza e del mercato, previsti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'acquisizione delle quote del capitale sociale di una società già esistente deve avvenire in organismi societari aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il perseguimento delle proprie finalità è una condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto la produzione dei beni e dei servizi deve essere legata a una particolare tipologia di attività.

Fra queste è elencata, all'articolo 4, comma 2, lettera b), la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193, del decreto legislativo n. 50, del 2016. Da quanto detto si ricava una chiara definizione del procedimento per la scelta del ricorso allo strumento societario, imponendo nel contempo il rafforzamento degli oneri motivazionali.

LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

La procedura dell'acquisizione deve seguire un percorso ben definito che deve coinvolgere anche i soggetti già proprietari della società per concordarne i tempi e le modalità:

1) una fase preliminare, anche informale, che coinvolga i diversi soggetti interessati per concordare le modalità della partecipazione, della quota di acquisizione del capitale sociale, dell'individuazione della copertura degli oneri di funzionamento e di tutti gli obblighi societari;

- segue, da parte del Comune di Sestu l'adozione della delibera di adesione societaria con l'indicazione delle caratteristiche che la società verrà ad assumere con il suo ingresso e gli eventuali accordi, anche parasociali, che dovranno essere adottati;

- si è proceduto alla modifica dello Statuto di ITS CITTA' METROPOLITANA (atto registrato a Cagliari il 04/07/2018 a cura del notaio Antonio Galdiero, notaio in Cagliari) nella parte relativa:

- all'oggetto sociale,
- alla composizione societaria,
- alla durata della società,
- alla trasformazione di società in house e alla presenza della procedura del controllo analogo;

2) una seconda fase con la quale si è predisposto un Accordo di programma fra:

- i "vecchi" soci: Comune di Cagliari, Comune di Quartu Sant'Elena, Comune di Selargius, Comune di Monserrato, Comune di Elmas, Comune di Assemini, Comune di Decimomannu e Società CTM spa,

- la Città metropolitana di Cagliari,

- i "nuovi soci": Comune di Capoterra, Comune di Maracalagonis, Comune di Pula, Comune di Quartucciu, Comune di Sarroch, Comune di Sestu, Comune di Settimo San Pietro, Comune di Sinnai, Comune di Villa San Pietro e Comune di Uta per l'adesione alla società "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a r.l." affinché si adotti una gestione unitaria delle infrastrutture, a supporto della mobilità, presenti sul territorio.

IL CONTENUTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'.

La trasformazione della società "ITS AREA VASTA società consortile a r.l." in società in house e la presenza del requisito del controllo analogo.

La disciplina normativa vigente prevede, affinché si possa utilizzare la procedura di cui all'articolo 193, del d.lgs. 50/2016, che la società sia in possesso di requisiti minimali.

Questi requisiti dovranno essere presenti al momento dell'acquisizione, da parte della Città metropolitana di Cagliari, di una quota del capitale sociale della società *de quo*.

Essi rappresentano una condizione imprescindibile per l'acquisizione della quota parte del capitale sociale.

La normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 5, del d.lgs. 50/2016 rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatari nell'ambito del settore pubblico" e dall'articolo 16, del d.lgs. 175/2016 rubricato "Società in house".

L'articolo 5, del d.lgs. 50/2016 prevede che l'amministrazione aggiudicataria o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

I requisiti del controllo analogo possono essere disciplinati direttamente dallo statuto societario, oppure possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali. Affinché vi sia l'affidamento diretto di oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata, nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'amministrazione aggiudicataria controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicataria o da un ente aggiudicatore;

Nel capitale sociale della persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione di capitali privati.

L'unica eccezione è rappresentata da forme di partecipazione di capitali privati le quali:

- non comportano il controllo o il potere di veto previsto dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati,
- non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari esercitano sulla persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari partecipanti;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi in contrasto con quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari controllanti.

L'articolo 16, del d.lgs. 175/2016, integra e completa le disposizioni previste dall'articolo 5, del d.lgs 50/2016, in materia di affidamenti diretti a società partecipate, ribadendo la necessità del controllo analogo e della particolarità della presenza del socio privato.

Detta, inoltre, disposizioni in materia di statuto, affinché si possa realizzare l'assetto della in house providing.

L'oggetto sociale.

L'oggetto sociale è stato modificato con l'indicazione della tipologia di attività affidata ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs 50/2016 e precisamente:

- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;
- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;
- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;
- sviluppo e gestione di sistemi di videosorveglianza;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;
- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;
- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità;
- svolgimento di compiti e attività di società pubblica di progetto ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 50 del 18.04.2016;
- ogni altra attività purché connessa e/o afferente alle precedenti.

La durata della società.

A oggi lo statuto della società prevede la sua durata sino al 31 dicembre 2050.

L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E LA COMPOSIZIONE SOCIETARIA.

Il capitale sociale della società, allo stato attuale, è determinato in centomila (100.000,00) euro. La ripartizione del capitale sociale fra i diversi soci è la seguente:

Soci	Valore della quota	Percentuale di partecipazione
Comune di Cagliari	35.720,00	35,72%
Comune di Quartu Sant'Elena	15.950,00	15,95%
Comune di Selargius	5.890,00	5,89%
Comune di Monserrato	4.820,00	4,82%
Comune di Elmas	3.620,00	3,62%
Comune di Assemini	2.990,00	2,99%
Comune di Decimomannu	2.350,00	2,35%
CTM SPA	28.660,00	28,66%
Totale	100.000,00	100,00

L'adesione del Comune di Sestu al capitale sociale sociale della società è previsto in euro quattromilaseicentonovantacinque/48 (4.695,48) con una quota pari al tre virgola sessanta per cento.

L'importo del capitale sociale e la sua suddivisione fra i soci, a seguito dell'aumento di capitale sarà la seguente:

L'ammontare della quota consortile per la copertura delle spese di funzionamento, (contributi consortili) viene determinato annualmente dalla Società ITS.

Successivamente potranno aderire alla società anche i comuni usufruenti dei nuovi servizi.

IL CONTENUTO DELLA DELIBERA.

Perseguimento delle finalità istituzionali.

La delibera deve dare atto che la scelta del modulo societario destinato alla produzione di beni e di servizi sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (cosiddetto principio della funzionalizzazione).

Nel merito, è indubbio che, con l'affidamento del servizio di realizzazione delle "Infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale", l'Ente stia perseguendo un proprio fine istituzionale.

Esso rientra fra i compiti e le funzioni a essa attribuite dalla Stato, dalla Regione Sardegna o dai Comuni aderenti.

L'utilizzo dello strumento societario per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali è in sintonia con quanto dettato dallo Statuto dell'Ente.

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Sestu ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Il Comune di Sestu ritiene che sussista la convenienza dell'adozione del modello societario.

Una prima ragione consiste nella possibilità di utilizzare una società pubblica che, da diverso tempo, opera nel campo della mobilità e che ha maturato una notevole esperienza nella realizzazione di opere simili a quelle previste col nuovo finanziamento.

Una seconda ragione verte sulla necessità di addivenire alla gestione unitaria delle infrastrutture a supporto della mobilità dell'Area Vasta nella prospettiva di un generale trasferimento a "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a r.l." di tale complesso di funzioni.

Modalità di affidamento diverse dall' "in house providing" determinerebbe la dispersione del *know how* consolidato in anni di gestione efficace ed efficiente e la parcellizzazione di un servizio che, invece, necessita di unitarietà all'interno del territorio metropolitano.

La terza ragione risiede nello spirito societario posseduto dalla società candidata alla realizzazione dell'opera.

La società "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a r.l.", infatti è predisposta ad assumere il ruolo di realizzatore e gestore unico delle infrastrutture a supporto della mobilità, per le seguenti motivazioni:

- elevata esperienza maturata su campo,
- spirito aziendale fortemente orientato all'efficienza,
- capacità di effettuare una gestione tale da non pregiudicare gli obiettivi superiori che la veste di società di rilevanza pubblica in ogni caso comporta,
- attitudine a sacrificare l'esigenza del profitto a favore delle esigenze istituzionali degli Enti partecipanti;
- capacità di semplificazione delle attività tramite lo strumento societario, nel rispetto dei principi pubblicistici,
- unitarietà del sistema dei controlli,
- unicità di referenza per la gestione del servizio.

La quarta ragione dimora nella possibilità che, dal punto di vista gestionale, nell'affidamento del servizio di realizzazione delle *infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana*, di esercitare un forte potere di indirizzo e controllo sulla Società. L'affidamento del servizio alla Società, che assumerà la veste di società *in house*, avverrà con la sottoscrizione di un contratto di servizio attraverso il quale esercitare un forte controllo. L'affidamento di tali attività genera chiaramente rilevanti economie di scala, capaci di incrementare l'efficienza della gestione, per effetto delle quali i costi fissi della Società avranno un'incidenza media e marginale inferiore rispetto alle altre tipologie gestionali.

Il costo da sostenere.

Il Comune di Sestu intende acquisire il tre virgola sessanta per cento (3,60%) delle quote della società "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile arl.", pari al valore di quattromilaseicentonovantacinque/48 (4.695,48).

Si tratta di una quota del capitale sociale che è resa disponibile tramite un suo aumento.

Il valore della quota è determinato in base al valore nominale del titolo di proprietà societaria (acquisto alla pari).

A seguito dell'aumento il capitale sociale sarà determinato in euro centotrentamilaquattrocentotrentasei (130.436,00).

La qualità di socio obbliga il Comune di Sestu a partecipare alle spese di gestione della società per il tramite del contributo consortile, determinato annualmente.

Tale quota consortile è destinata alla copertura delle sole spese di funzionamento della società e farà carico ai soci in proporzione alla propria quota di partecipazione.

La partecipazione della Città Metropolitana a "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA'

consortile arl, salvo la possibilità di nuovi finanziamenti e di diversa determinazione politico/amministrativa, è temporanea e cesserà al momento della conclusione dell'opera, salvo il tempo occorrente per la messa a regime dell'infrastruttura e l'ingresso dei comuni interessati dall'opera.

Le spese di gestione delle infrastrutture saranno a carico dei Comuni nei quali insiste l'opera e qualsiasi pagamento per la gestione, se dovesse essere anticipata dalla Città metropolitana, sarà oggetto di rivalsa sui comuni.

La sostenibilità finanziaria

L'importo previsto per l'acquisizione della partecipazione nella società "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a r.l.", pari a quattromilaseicentonovantacinque/48 (4.695,48), viene finanziato con i fondi propri e troverà la giusta imputazione nel bilancio di previsione 2021/2023.

La quota consortile annua è stata stimata in euro quattromilaseicentonovantacinque/48 (4.695,48).

In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.

Gli andamenti economici della società degli ultimi sei anni dimostrano che la società non è stata mai oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche negli anni a venire.

La convenienza economica

La seguente analisi economico-finanziaria è finalizzata a dimostrare la convenienza economica del "servizio di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana" in capo a "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a r.l."

L'acquisto della partecipazione nella società "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a r.l." è un'operazione conveniente dal punto di vista economico, se confrontata con le altre forme di affidamento.

Di seguito si confrontano le ipotesi economiche di realizzazione dell'opera con il sistema dell'affidamento alla società in house e quello tramite bando di gara con scelta della offerta economicamente vantaggiosa:

descrizione	Affidamento in house		Affidamento sul mercato	
	importi	percentuale	importi	percentuale
Finanziamento Totale	9.011.730,30	100	9.011.730,30	100
Iva	1.625.066,12	18,03	1.625.066,12	18,03
Importo al netto dell'IVA	7.386.664,18	81,97	7.386.664,18	81,97
Oneri Stazione Appaltante	812.533,06	11,00	1.295.838,00	17,54

Disponibile per appalti	6.574.131,12	89,00	6.090.826,18	82,46
Maggiori/minori risorse destinate ai lavori e alla fornitura di beni e servizi	+ 483.304,94		- 483.304,94	
Costi per l'utilizzo del personale interno della Città metropolitana, nella predisposizione delle attività	5.000,00		110.000,00	

L'importo totale del finanziamento, depurato dell'imposta sul valore aggiunto, destinato alle opere, ai servizi e agli oneri diversi di appalto è pari a euro sette milioni trecentottanta seicento sessantaquattro virgola diciotto (7.386.664,18).

La convenienza della realizzazione dell'opera si rileva nella realizzazione interna della progettazione e del servizio di appalto dell'opera.

Nel caso di affidamento in house, infatti, il costo ammonterebbe a euro ottocentododici cinquecento trentatré virgola sei (812.533,06); nel caso di affidamento sul mercato il costo salirebbe a euro un milione duecentonovantacinque mila ottocentotrentotto (1.295.838,00).

Nel primo caso l'incidenza sarebbe dell'11,00%; nel secondo sarebbe del 17,54%. La differenza concorrerà a finanziare maggiori opere e servizi.

Per quanto riguarda i costi interni da sostenere (considerando le sole spese del personale), da parte del Comune di Sestu nel caso di utilizzo della società in house si stimano in euro quattromilaseicentonovantacinque/48 (4.695,48).

Nel secondo caso, quello dell'affidamento tramite ricorso all'affidamento esterno, dovendo seguire la realizzazione dell'opera in tutto il suo iter, le spese per il personale possono essere stimate in euro centodieci mila (110.000,00).

La compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il Comune di Sestu reputa l'acquisizione della quota del capitale sociale della società "ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a r.l.", compatibile con i principi dell'azione amministrativa.

Nello specifico, la scelta adottata presenta, di certo, i requisiti "aziendali" dall'azione amministrativa: l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

La creazione di unica piattaforma di gestione della mobilità nel territorio dell'Area Vasta di Cagliari consentirà il raggiungimento di importanti vantaggi:

Risparmi economici per raggiungimento di economie di scala: l'ampliamento della

platea degli utilizzatori dei Sistemi ITS consentirà di ottenere importanti risparmi nella gestione dei sistemi realizzati per effetto delle economie di scala. Ciò vale tanto per i nuovi Comuni, rispetto a una situazione in cui ogni singolo Ente decidesse di replicare e gestire autonomamente i sistemi nel proprio territorio, quanto per gli attuali Soci ITS, i quali avrebbero un numero maggiore di soggetti con cui condividere le spese di gestione. A titolo puramente esemplificativo si individuano alcune voci di costo sulle quali sarebbe possibile ottenere elevati risparmi:

- canoni per utilizzo frequenze radio (Sistema TETRA): ITS sostiene annualmente la spesa per le licenze di utilizzo delle frequenze radio; si ritiene che maggiore sarà il numero di terminali utilizzati minore sarà il costo di utilizzo delle frequenze radio per singolo Socio;
- spese per manutenzione degli apparati: la possibilità di bandire un'unica gara per la manutenzione di tutti gli apparati distribuiti nella città metropolitana di Cagliari consentirebbe, verosimilmente, di beneficiare di prezzi unitari nettamente inferiori rispetto a una situazione nella quale il numero di apparati da mantenere fossero inferiori.

Costi del personale dedicato alla gestione dei sistemi: attualmente la gestione dei sistemi ITS avviene in maniera centralizzata per il tramite di tecnici altamente specializzati operanti nella sala centrale del controllo di mobilità. Un incremento di sistemi e degli apparati da gestire, determinerà una riduzione della spesa unitaria del personale.

Incremento capacità di attrazione di risorse pubbliche: l'intervento di estensione, unitamente all'allargamento del bacino territoriale di operatività della società ITS, sarà in grado di comportare benefici per i Soci in termini di incremento della possibilità di ottenere finanziamenti regionali/statali/comunitari. Ciò avverrebbe per effetto della possibilità di programmare e progettare sistemi integrati di più ampia portata territoriale e rilevanza strategica rispetto a quelli attuali. In tal senso ITS potrebbe assumere il ruolo di soggetto "attrattore" di risorse pubbliche per l'area metropolitana di Cagliari, sulla base della possibilità di costituire, al suo interno, un'unità operativa dedicata alla ricerca di finanziamenti, alla progettazione integrata e alla partecipazione a bandi pubblici in tema di mobilità e sicurezza urbana.

Maggiori sinergie tra forze di polizia locali e adozione di politiche di pianificazione del traffico comuni: in tal senso si ritiene che l'intervento di estensione possa determinare, per i corpi di polizia locale e protezione civile dei soci ITS, un sensibile ampliamento delle capacità di gestire le situazioni che coinvolgono trasversalmente i Comuni della Città Metropolitana e che, pertanto, richiedono una necessaria cooperazione tra gli attori delle diverse Amministrazioni. Si fa riferimento, a esempio, alla necessità di fronteggiare eventi meteorologici avversi (precipitazioni alluvionali,

diramazioni allerte meteo etc.), alla gestione della mobilità nel caso di manifestazioni o ancora alla lotta del fenomeno delle discariche abusive. Allo stesso modo, sulla base dell'assunto che sia particolarmente difficile concepire la mobilità metropolitana in una logica isolazionista, l'estensione dei sistemi ITS appare particolarmente auspicabile per i Soci attuali anche per la gestione del traffico, in quanto capace di incentivare l'adozione di politiche comuni di pianificazione che consentano la fluidificazione delle principali arterie tra Comuni attualmente Soci e Comuni neo entranti.

Ampliamento del raggio di controllo di sicurezza delle Forze di Polizia: come noto la società ITS dispone di un sistema di videocamere originariamente nate per il solo controllo del traffico che successivamente sono state poste a disposizione delle forze di polizia, le quali possono visionare le immagini e utilizzarle per finalità di pubblica sicurezza. Si ritiene, pertanto, che l'estensione del sistema e la conseguente messa in condivisione delle nuove videocamere con le forze di polizia, possa determinare un incremento della sicurezza di cui possano beneficiare anche gli attuali Soci ITS, per effetto di un maggior controllo esercitabile dalle forze dell'ordine in ambito Metropolitano.

La scelta è efficiente in quanto l'Amministrazione, con lo strumento societario utilizza una forma elastica di organizzazione, che permette di impiegare, in modo accorto, le limitate risorse a disposizione, perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile (la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti).

L'opzione è efficace giacché permette all'Ente, in termini pratici, di conseguire con esito favorevole il fine che ci si è prestabilito.

Tale principio è raggiunto se l'utilità, che deriva dal soddisfacimento dell'obiettivo, è valutata maggiore rispetto al sacrificio collegato al sostenimento dei costi relativi.

La decisione è economica poiché permette all'Amministrazione di utilizzare, in maniera efficiente, le risorse finanziarie a disposizione, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato. L'efficacia gestionale e la sostenibilità dei costi è individuata tramite l'adeguato impiego le risorse a disposizione.

A fronte dell'investimento l'Ente, di conseguenza, ha la possibilità di affidarlo alla società nei confronti della quale potrà esercitare un controllo analogo (congiunto) a quello da essa esercitato sui propri servizi, in forza del modello di *governance* societaria adottato dalla stessa, avendo la facoltà di influenzarne le decisioni, con una influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più importanti.

La compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La delibera di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il giudizio della compatibilità dell'investimento con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato riguarda:

- il rispetto della disciplina comunitaria degli affidamenti in house; infatti la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale è condizionato all'adozione delle modifiche statutarie in materia di in house providing secondo la disciplina del d.lgs 50/2016 e del d.lgs 175/2016;
- il regime degli aiuti di Stato: la Città Metropolitana deve dare atto che, a seguito dell'aumento del capitale sociale la società ITS non diventi una società "sovrapitalizzata". La sovra capitalizzazione di una società a partecipazione pubblica, che operi in un mercato concorrenziale costituisce, secondo la Commissione europea, un illecito aiuto di Stato. La disciplina degli aiuti di Stato impone, inoltre, già in fase di assunzione della partecipazione, di esplicitare i costi che graveranno sull'Ente indicandone la relativa copertura. Il valore del capitale sociale sottoscritto (€ 1787,86) è esiguo se rapportato ai benefici che si realizzeranno e non tale da determinare una sovra capitalizzazione.

L'intervento del Comune di Sestu di acquisizione di una quota parte del capitale sociale, per le sue ridotte dimensioni finanziarie, non può essere neppure considerato come un intervento di soccorso finanziario alla società (esiste, all'interno della stessa società un piano previsionale dal quale si possa evincere l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio periodo).

Da questo punto di vista l'utilizzo dello strumento societario garantisce tale principio in quanto rispettoso dei dettami del d.lgs. 56/2016 (articoli 5 e 193).

La presenza degli elementi essenziali dell'atto costitutivo

L'articolo 7, del TUSP, al comma 3, prevede che *"l'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata"*.

La disposizione contenuta nel disposto normativo deve essere adattata al fatto che nella fattispecie ci si trova di fronte all'acquisto di una partecipazione e non di una costituzione *ex novo* di una società.

La società "ITS CITTA' METROPOLITANA società consortile a r.l." ha la forma della società a responsabilità limitata e dunque l'articolo di riferimento è il n. 2463 del codice civile.

Esso prevede che l'atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve indicare:

- 1) la denominazione, lo Stato di costituzione, la sede, e la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Secondo il previgente statuto potevano far parte della società esclusivamente CTM spa e i Comuni dell'Area Vasta che partecipano alla realizzazione e/o gestione del sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari.

Si è reso necessario procedere alla modifica dello statuto prevedendo la possibilità di adesione della Città metropolitana di Cagliari.

Con la modifica statutaria, si è stabilito che le quote societarie, possono essere attribuite esclusivamente a soggetti pubblici, intendendosi per tali le Amministrazioni pubbliche, come meglio riportato nell'art. 9 del vigente statuto.

Secondo l'oggetto sociale la società ha scopo consortile ed opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di *"in house providing"*.

Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soggetti pubblici soci, a supporto delle proprie funzioni in materia di mobilità.

Le altre informazioni sono contenute nella parte relativa alla descrizione della società.

LA VALUTAZIONE DELLE GESTIONI ALTERNATIVE.

Le forme di gestione del servizio fattibili, previste dall'ordinamento, sono sostanzialmente le seguenti:

- (1) l'affidamento del servizio a una società totalmente pubblica nella forma dell'*in house providing*,
- (2) l'affidamento a una società a capitale misto pubblico-privato con una procedura di gara per la scelta del socio privato, al quale attribuire specifici compiti operativi legati alla gestione del servizio,
- (3) l'affidamento del servizio con una gara a evidenza pubblica,
- (4) la gestione in proprio.

Tale ultima tipologia di gestione è impraticabile e viene considerata solo come mera ipotesi di scuola in quanto non risulta concretamente percorribile; l'Ente, infatti, non dispone né del *know how*, né delle attrezzature necessarie, né delle risorse umane disponibili.

Similmente la costituzione di una società mista pubblica privata comporterebbe un impegno organizzativo per individuare il socio privato che dovrebbe avere, comunque, le stesse caratteristiche della società "ITS CITTA' METROPOLITANA società consortile a r.l.". Tale scelta non risulterebbe congrua con la tempistica di affidamento e realizzazione delle opere.

Per quel che concerne l'affidamento del servizio con una gara a evidenza pubblica si tratterebbe di considerare nel quadro economico anche il profitto dell'imprenditore che, per sua natura, è assente in una società pubblica.

La giustificazione del mancato ricorso alla gara a evidenza pubblica è effettuata nella parte relativa al confronto economico con l'affidamento *in house providing*.

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.

La delibera del Consiglio Comunale di acquisizione di una quota parte della società deve essere sottoposta a forme di consultazione pubblica; in assenza di una disciplina normativa specifica è compito dell'Ente prevederne le modalità attuative.

La consultazione pubblica è intesa come lo strumento di miglioramento della qualità della regolazione, mediante la quale i soggetti interessati hanno l'opportunità di intervenire nel processo di elaborazione della decisione, prima che questa sia definitivamente assunta.

L'attività di consultazione sarà il più possibile pubblica, trasparente, inclusiva e modulabile in relazione sia agli obiettivi prefissati, sia alle caratteristiche dei destinatari.

La consultazione è costituita da un complesso di tecniche di coinvolgimento che consente di avviare un flusso di comunicazione a due vie.

Nella prima fase viene sottoposta ai soggetti portatori d'interesse l'atto deliberativo allo scopo di ricevere commenti o proposte.

Nella seconda fase si fornisce ai partecipanti un ritorno informativo (*feedback*) sui commenti ricevuti e sulla decisione da adottare.

In tal modo, eventualmente, è possibile migliorare la decisione sotto i seguenti aspetti:

- consente di rispettare i principi di trasparenza e proporzionalità della regolazione, fornendo una garanzia al procedimento;
- rafforza la padronanza che l'Ente ha dell'atto da emanare, ridimensionando le asimmetrie informative;
- favorisce la fase attuativa, sia perché contribuisce a rendere le misure da adottare più valide da un punto di vista tecnico e dunque più concretamente praticabili, sia perché aumenta la pubblicità sui contenuti delle norme e ne favorisce, una volta approvata definitivamente, il rispetto.

Perché il processo di coinvolgimento sia efficace, il Comune di Sestu adotta i seguenti principi:

1. sulla chiarezza sull'oggetto della consultazione: la comunicazione, contenente l'atto deliberativo, sarà chiara e concisa, oltre a contenere tutte le informazioni atte ad agevolare le prese di posizione degli interlocutori;
2. sui destinatari delle consultazioni: il Comune di Sestu individua le categorie di destinatari delle consultazioni nella generalità dei cittadini;
3. sulla pubblicazione: il Comune di Sestu diffonderà le informazioni necessarie per raggiungere le varie tipologie di pubblico attraverso il proprio albo pretorio e il proprio sito web. Gli esiti della consultazione pubblica saranno pubblicati sul sito Internet;
4. sui limiti di tempo per partecipare: nella pubblicazione viene individuato un periodo di tempo sufficiente per rispondere agli inviti e inviare contributi scritti stabiliti in 15 giorni.

Decorso il termine l'atto deliberativo ritornerà nel Consiglio Comunale che prenderà atto dei contributi pervenuti.

L'ADOZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO.

L'organo deputato all'adozione della delibera di adesione alla società è il Consiglio Comunale. Il decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 recante le disposizioni sul "Testo Unico degli Enti Locali", infatti, prevede all'articolo 42 comma 1, lettera e), la competenza del Consiglio sui seguenti atti fondamentali: *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione"*.

L'INVIO DELL'ATTO.

La delibera del Consiglio Comunale di acquisizione della partecipazione, una volta adottata, deve essere inviata a due soggetti distinti.

Il primo è rappresentata dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna.

L'invio, al contrario di quanto era disposto sullo schema di decreto legislativo, deve essere effettuato a fini prettamente conoscitivi.

La seconda Autorità alla quale inviare la delibera di partecipazione societaria è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La delibera deve essere inviata affinché l'Autorità possa esercitare i poteri di tutela della concorrenza e del mercato, previsti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990 n. 240.

LA SOCIETA' ITS CITTA' METROPOLITANA - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

La società ITS CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' consortile a.r.l. è partecipata dai Comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini e Decimomannu. Fa parte della compagine societaria anche la società CTM Spa, a totale partecipazione pubblica (soci i Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena e la Città metropolitana di Cagliari).

Di seguito una serie di informazioni relative alla società:

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata assoggettata al controllo analogo
Sede legale	Viale Trieste 159/3 - 09100 - Cagliari
Partita IVA	03074540927
Data di costituzione	03/07/2018

Durata della società prevista nello statuto 31/12/2050

Oggetto sociale: La società ha scopo consortile ed opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di "in house providing".

Le attività della società sono meglio elencate nell'art. 2 del vigente statuto, al quale si rimanda.

La composizione del capitale sociale

Il Capitale Sociale di ITS ammonta a Euro 130.436,00 e risulta così suddiviso tra i Soci:

Soci	Valore della quota	Percentuale di partecipazione
Comune di Cagliari	35.720,00	27,39
Comune di Quartu Sant'Elena	15.950,00	12,23
Comune di Selargius	5.890,00	4,52
Comune di Monserrato	4.820,00	3,70
Comune di Elmas	3.620,00	2,78
Comune di Assemini	2.990,00	2,29
Comune di Decimomannu	2.350,00	1,80
CTM SPA	28.660,00	21,97
Città metropolitana	5.000,00	3,83
Comune di Capoterra	5.283,60	4,05
Comune di Sestu	4.695,48	3,60
Comune di Sinnai	3.934,64	3,02
Comune di Quartucciu	2.964,98	2,27
Comune di Uta	1.948,27	1,49
Comune di Maracalagonis	1.787,86	1,37
Comune di Pula	1.644,02	1,26
Comune di Settimo San Pietro	1.514,53	1,16
Comune di Sarroch	1.183,62	0,91
Comune di Villa San Pietro	479,00	0,37
Totale	130.436,00	100,00

Il fatturato del periodo 2013-2016 è il seguente:

FATTURATO	
anno	importo
2016	276.391
2015	464.718,00
2014	215.639,00
2013	83.322,00

Il fatturato rappresenta solo una piccola quota parte dell'attività aziendale in quanto l'attività della società è finanziata soprattutto con contributi pubblici.

Di seguito si riportano il conto economico e lo stato patrimoniale della società relativo al periodo 2013/2016, i quali sono in grado di fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle sintetiche rappresentate dall'utile d'esercizio e dal fatturato aziendale:

Conto economico				
	2013	2014	2015	2016
A) Valore della produzione	962.612	1.668.817	2.739.641	2.798.948.
B) Costi della produzione	925.150	1.633.746	2.678.851	2.732.530
Differenza tra valore e costi della produzione	37.462	35.071	60.790	57.418
C) Proventi e oneri finanziari	-27.857	-32.750	-55.433	- 50.015
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	
E) Proventi e oneri straordinari	-6.310	1.993	901	
Risultato prima delle imposte	3.295	4.314	6.258	7.403
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	3.268	2.792	6.258	7.403
23) Utile (perdita) dell'esercizio	27	1.522	0	0

Stato patrimoniale				
Attivo	2013	2014	2015	2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni	9.273.486	9.247.107	10.288.141	8.793.877
C) Attivo circolante	12.809.555	15.463.033	16.019.040	13.709.139
D) Ratei e risconti	109.481	60.736	17.532	10.194
Totale attivo	22.192.522	24.770.876	26.324.713	22.513.210

Passivo	2013	2014	2015	2016
A) Patrimonio netto	101.468	102.992	102.990	102.993
B) Fondo per rischi e oneri	0	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	1.234	785	4.106
D) Debiti	12.627.639	15.372.134	15.932.162	13.584.478
E) Ratei e risconti	15.372.134	9.294.516	10.288.776	8.821.633
Totale Passivo	22.192.522	24.770.876	26.324.713	22.513.210

L'analisi della partecipazione: breve cronistoria.

In data 31 ottobre 2003 la Società CTM SpA e i Comuni dell'area vasta di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu e Selargius, hanno presentato all'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna la domanda per accedere ai finanziamenti a valere sul fondo relativo alla Misura 6.2. del POR Sardegna 2000-2006, Bando 2003/2006. L'intervento proposto dai suddetti soggetti, avente ad oggetto "Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell'area vasta di Cagliari" si è classificato al primo posto, risultando meritevole di un finanziamento quantificato in complessivi € 18.623.436,00.

Ai fini della stipula della convenzione tra i proponenti e la Regione Autonoma della Sardegna è stata posta, dalla stessa RAS, la condizione preliminare della costituzione di una società consortile, al fine di avere un unico interlocutore per la stipula e un unico soggetto deputato alla realizzazione del progetto, in nome e per conto dei proponenti.

A tal fine il 19 dicembre 2006 è stata costituita la Società consortile ITS Area Vasta s.c. a.r.l., alla quale hanno aderito tutti i soggetti di cui sopra, a esclusione del Comune di Quartucciu che, in fase di costituzione della società stessa, ha rinunciato alla propria quota. Tale quota è stata sottoscritta dalla Società CTM S.p.A.

In data 18 aprile 2008 il nuovo soggetto giuridico ITS Area Vasta S.c. a r.l. ha stipulato la convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna.

La convenzione attualmente in vigore, rep. 18 del 22 novembre 2011, ha previsto una rimodulazione dei fondi a disposizione della società ITS AREA VASTA, SOCIETA' consortile a r.l., sulla base della riprogrammazione delle risorse di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 27 /24 del 9 giugno 2009. In tale convenzione si prevede che il finanziamento complessivo, pari a € 18.623.436,00, non sarebbe ricaduto integralmente sui POR Sardegna 2000-2006, come previsto nella graduatoria di ammissione, ma sarebbe stato ripartito per € 12.582.675,71 sui POR Sardegna 2000-2006 e per € 6.049.760,29 sui POR/FESR 2007-2013.

Il progetto finanziato riguarda la realizzazione di una piattaforma telematica di ausilio alla mobilità pubblico privata nell'area vasta di Cagliari, estendendo, di fatto, il sistema realizzato nella città di Cagliari ai Comuni contermini. La piattaforma telematica è un sistema integrato che per facilità realizzativa è stato suddiviso in 5 interventi distinti (appalti), ma che per funzionare nel suo complesso ha bisogno di ciascuna componente che nel seguito viene dettagliata nei singoli appalti previsti.

1. Sistema Azienda: ha riguardato la fornitura e installazione di sistemi di videosorveglianza (telecamere e sistemi di videoregistrazione a bordo dei mezzi CTM) e di paline elettroniche di fermata (a bandiera e a pannello per pensiline);

2. Monetica e tariffazione: ha previsto la fornitura e installazione di un sistema di

obliteratrici bivalenti (contactless e magnetiche) oltre che di sistemi di ricarica periferici tipo POS (per carte contactless) e di sistemi di ricarica tipo TVM;

3. Sistema di radiocomunicazione Tetra: ha riguardato la fornitura e la realizzazione di un sistema di radiocomunicazione Tetra per la mobilità nell'area vasta di Cagliari composto da ricetrasmittenti portatili e veicolari, stazioni radio base ecc;

4. Sistema Città/Area Vasta: ha previsto la fornitura, realizzazione, messa in servizio e manutenzione in garanzia di una piattaforma telematica di gestione della mobilità nei centri dell'area vasta di Cagliari composto da pannelli a messaggio variabile, sistemi semaforici e rilevamento traffico (Regolatori, sezioni e tvcc di rilievo/controllo flussi, varchi ZTL), server, ecc;

5. Realizzazione di una dorsale di Fibra Ottica: riguarda l'appalto per la progettazione, fornitura, installazione e realizzazione di una dorsale in fibra ottica e delle diramazioni secondarie nella Area vasta di Cagliari a supporto del progetto "Sistema Città/Area vasta".

Stato di avanzamento dei progetti

L'intervento è stato suddiviso in 2 fasi:

1° fase: realizzazione dei sistemi di cui sopra;

2° fase: estensione dei sistemi realizzati nella 1° fase.

1° fase

- Sistema Azienda (POR 2007-2013). L'appalto iniziale è stato esteso, con un nuovo intervento che ha integrato la dotazione di paline informative e di TVCC a bordo dei mezzi CTM. Inoltre nel mese di Gennaio 2014 è stato pubblicato un nuovo bando di gara relativo alla "fornitura e installazione di sistemi di sicurezza a supporto di una flotta TPL." al fine di completare la dotazione del sistema di videosorveglianza a bordo dei mezzi CTM.

Il sistema, in uso esclusivo al Socio CTM Spa, risulta collaudato e funzionante sia nella sua consistenza originaria (1° appalto) che nelle sue estensioni (appalti successivi)

- Sistema di Monetica e Tariffazione (POR 2007-2013): il sistema, in uso esclusivo al Socio CTM Spa, risulta collaudato e funzionante sia nella sua consistenza originaria (1appalto) che nella sua estensione (2appalto).

- Sistema di radio-comunicazione TETRA (Risorse Liberate POR 2000-2006): Il sistema, nella sua consistenza originaria (1appalto) risulta collaudato e in esercizio. Lo stesso sistema sarà soggetto a un'estensione, come a suo tempo programmato nel piano degli investimenti ITS, a valere su risorse POR 2000-2006. Allo stato attuale la progettazione dell'appalto di estensione risulta completata e nel mese di agosto 2016 è stata avviata apposita procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett. b del d.lgs. n.50/2016 volta ad individuare le società interessate a partecipare alla gara previa presentazione di manifestazione d'interesse. La società prevede di portare a compimento l'opera entro

dicembre 2017

- Sistema Città/Area Vasta: il sistema risulta collaudato e funzionante sia nella sua consistenza originaria (1° appalto) che in una sua estensione (2° appalto). Lo stesso sistema sarà soggetto a un'ulteriore estensione come a suo tempo programmato nel piano degli investimenti ITS, a valere su risorse POR 2000-2006. Allo stato attuale la progettazione dell'appalto di estensione risulta completata anche se in questa fase si stanno recependo alcune piccole modifiche richieste dal Comune di Cagliari che riguardano l'inserimento nell'appalto dell'aggiornamento dei software preesistenti nella sala mobilità di Cagliari.

- Realizzazione di una dorsale di Fibra Ottica (Risorse Liberate POR 2000-2006): il sistema, nella sua consistenza originaria (1° appalto) risulta collaudato e in esercizio. Lo stesso sistema sarebbe dovuto essere soggetto a un'estensione, come a suo tempo programmato nel piano degli investimenti ITS, a valere su risorse POR 2007-2013. Tuttavia, a seguito di regolare aggiudicazione, una delle Società partecipanti non aggiudicatrici ha presentato ricorso al TAR Sardegna, bloccando di fatto l'intervento e ponendo a rischio la rendicontabilità del progetto sui fondi Comunitari. A seguito di formale richiesta presentata presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti ITS ha ottenuto lo spostamento del progetto sulla programmazione 2014-2020. In data 13 giugno 2016, a seguito del rigetto del suddetto ricorso sia da parte del TAR Sardegna, sia da parte del Consiglio di Stato, si è potuto stipulare il contratto con l'aggiudicatario e dare avvio ai lavori (in data 16 giugno 2016 è stata firmata la consegna lavori).

Contributi consortili e corrispettivi per la gestione. Ai sensi dell'articolo 6.1 dello Statuto Sociale ITS, i soci, ciascuno proporzionalmente alle partecipazioni possedute, sono tenuti a versare, ai sensi dell'articolo 2615 - ter, comma 2 del codice civile, contributi in denaro alla Società per rimborsarne i costi di mero funzionamento. La misura, i termini e le modalità di versamento di tali contributi sono fissati dall'organo amministrativo, acquisito il parere vincolante del Comitato di gestione.

La Società ha diritto a ricevere dai Soci i corrispettivi per le attività svolte durante la fase di gestione del sistema. La misura, i termini e le modalità di versamento di tali corrispettivi sono definiti nei contratti tra la Società e i Soci.

IMPEGNO FINANZIARIO NUOVI COMUNI ANNO 2021

Impegno finanziario Comuni nuovi Soci anno 2021			
Socio	Impegno richiesto per ingresso compagine sociale (a)	Quota contributo consortile stimata 2021 * (b)	Totale impegno anno 2021 (a+b)
Capoterra	€ 5.283,60	€ 8.049,98	€ 13.333,58
Sestu	€ 4.695,48	€ 7.153,94	€ 11.849,42
Sinnai	€ 3.934,64	€ 5.994,73	€ 9.929,37
Quartucciu	€ 2.964,98	€ 4.517,38	€ 7.482,36
Uta	€ 1.948,27	€ 2.968,35	€ 4.916,62
Maracalagonis	€ 1.787,86	€ 2.723,95	€ 4.511,81
Pula	€ 1.644,02	€ 2.504,80	€ 4.148,82
Settimo S. Pietro	€ 1.514,53	€ 2.307,50	€ 3.822,03
Sarroch	€ 1.183,62	€ 1.803,33	€ 2.986,95
Villa S. Pietro	€ 479,00	€ 729,80	€ 1.208,80
Totali	€ 25.436,00	€ 38.753,76	€ 64.189,76

* Ipotesi ingresso nuovi Comuni a partire dal 01/07/2021

COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 21 del 13.09.2021	Oggetto: acquisizione di una quota del capitale sociale della Società "ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. R.L." (ex "ITS AREA VASTA società consortile a.r.l.").
---------------------------------	--

L'anno duemila ventuno il giorno 13 del mese di settembre, l'organo di revisione economico finanziaria, si è riunito, in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 in materia di contenimento dal contagio del virus Covid-19, per l'esame della documentazione ricevuta via e-mail in data 8.09.2021.

Il Presidente dichiara che la riunione si tiene in videoconferenza e che tale modalità consente di individuare con certezza i partecipanti e che ognuno di essi può seguire la discussione e intervenire nonché visionare e trasmettere documenti in relazione a quanto oggetto della riunione. Il Collegio così riunito esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 07/09/2021 con oggetto "Adesione alla società ITS Città Metropolitana Società Consortile a r.l. e acquisto quota consortile".

Il Collegio dei Revisori,
premessi che

- dalla documentazione trasmessa si riscontra che la Città Metropolitana di Cagliari, ente di cui il Comune di Sestu fa parte, è beneficiaria di un finanziamento di € 9.011.730,30 (novemilioniundicimilasettecentotrenta virgola trenta), a valere sul "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020", per la realizzazione di "infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana" nonché l'estensione ai dieci comuni della Città Metropolitana del sistema Fibra Ottica (FO) e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto); estensione del sistema radio digitale tetra.";

considerato che:

- il d.lgs. 175/2016 all'articolo 8, c. 1, in materia di "acquisto di partecipazioni in società già costituite dispone che "le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2";

- ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società deve essere adottata con delibera del Consiglio comunale, redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 5, (onere di motivazione analitica);
- che l'art. 5 del citato decreto dispone:
 - o al comma 1. "L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società, per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";
 - o al comma 2. "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia.

rilevato che:

- la società incaricata delle realizzazioni "ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L." è attualmente partecipata dalla Città metropolitana di Cagliari, dai comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu, dalla società CTM spa, e risulta essere interamente pubblica, oltreché soggetto in-house delle amministrazioni associate;
- la tipologia di società cui aderire rientra tra quelle contemplate all'articolo 3, del d.lgs. 175/2016 e precisamente società a responsabilità limitata in forma consortile e che la società ha maturato una notevole esperienza nella realizzazione e gestione della medesima tipologia di opere e che, conseguentemente, dispone del necessario know how;

considerato che:

- in data 22/01/2018 è stato sottoscritto un accordo di programma mediante il quale i Comuni di Capoterra, Sestu, Sinnai, Quartucciu, Uta, Maracalagonis, Pula, Settimo San Pietro, Sarroch, Villa San Pietro, si sono impegnati a sottoscrivere una quota del capitale

sociale della Società ITS, entro un anno dalla sottoscrizione dello stesso accordo in cui veniva individuata ITS AREA VASTA S.c.a.r.l., quale soggetto deputato alla realizzazione dell'opera sopra citata;

- ITS è una società consortile a responsabilità limitata, costituita nel 2006 dai comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Monserrato, Selargius, Elmas, Assemini, Decimomannu e dall'azienda CTM S.P.A.;

- la società ITS è stata costituita per la realizzazione di un progetto cofinanziato dall'U/E;

- con verbale di Assemblea del 3 luglio 2018, sono state apportate modifiche allo statutosociale,relative a:

- denominazione,cheviene sostituitadallaseguente "ITSCittàMetropolitana s.c. a r.l.";
- durata, che viene prorogata al 31/12/2050;
- oggetto sociale, che pur limitandol'attività al settore della mobilità, è stato integrato/modificato con variazioni imposte dagli artt. 2 e16 del D.Lgs. 175/2016;
- soppressione del "Comitato di gestione"
- introduzione della disciplinadell'esercizio del "Controllo Analogo".

In relazione a tali modifiche statutarie si evidenzia che le stesse sono state necessarie al fine di procedere alla trasformazione di " ITS AREA VASTA S.c.a.r.l." in società in house providing, (affidataria nella logica del "controllo analogo" della gestione in proprio) così da consentire l'ingresso immediato della Città Metropolitana nella compagine societaria di ITS e con successiva attribuzione dell'incarico (affidamento diretto) da parte della Città Metropolitana di Cagliari a ITS, al fine di realizzare in nome e per conto dell'Amministrazione Metropolitana ai progetti soprarichiamati utilizzando i fondi del Patto per Cagliari;

Anche la tipologia di società cui aderire rientra tra quelle contemplate all'articolo 3, del D.Lgs. 175/2016 e precisamente società a responsabilità limitata in forma consortile.

Considerate inoltre

- le motivazioni contenute nell'art. 5 D.Lgs. 175/2016 che permettono di acquistare una quota del capitale sociale della società "ITSCITTA' METROPOLITANA società consortile a r.l.", ovvero, in particolare:

- la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, del D.Lgs. 175/2016;

- le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato,;

- la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Constatato:

- che i requisiti previsti sono stati già inseriti nello Statuto della Società come da modifica avvenuta con verbale di Assemblea Rep. n. 51240 Raccolta n. 32310 del 03/07/2018 a rogito del notaio Antonio Galdiero;

- che sussiste, ai sensi del c. 2, dell'art. 5, del D.Lgs. 175/16, la compatibilità dell'intervento finanziario con il D.Lgs. 50/2016, che attua le Direttive europee sull'aggiudicazione degli appalti pubblici;

- che nella relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione sono analiticamente esposte le motivazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs 175/2016;

- che l'assemblea degli attuali soci della Società "ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.", in data 24/05/2021, ha approvato il meccanismo d'ingresso dei nuovi Comuni, attraverso un aumento di capitale sociale di € 25.436,00, interamente destinato all'ingresso delle nuove amministrazioni comunali nella compagine sociale;

- che viene proposto l'acquisto della partecipazione nella società "ITS CITTA' METROPOLITANA società consortile a. r.l." per una quota pari al tre virgola sessanta per cento (3,60%) del capitale sociale post aumento, del valore di 4.695,48 su un valore complessivo di capitale che ammonterà(dopo l'aumento) ad euro130.436,00;

- che la sottoscrizione del Comune di Sestu è pari a € 4.695,48 (18,46 % dell'aumento di capitale complessivamente deliberato dalla ITS);

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 175/16;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, espressi dal Responsabile del settore risorse finanziarie e dal segretario;

Esprime

parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Pietro Oggianu



Dott.ssa Donatella Rotilio 

Dott. Enrico Cera 